

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

ISSN 2240-7618

3/2018

#### EDITOR-IN-CHIEF

Francesco Viganò

#### EDITORIAL BOARD

*Italy:* Gian Luigi Gatta, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli  
*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

#### EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Carlo Bray, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Stefano Zirulia

#### EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè



## “Revenge porn” e tutela penale\*

Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane

### “Revenge porn” y tutela penal

*Primeras consideraciones sobre la posibilidad de incorporar al ordenamiento italiano un delito de divulgación no consentida de imágenes pornográficas*

### “Revenge porn” and criminal law

*Early considerations on the criminalisation of disseminating private sexual images on the basis of Anglo-American experience*

GIAN MARCO CALETTI

*Dottore di ricerca presso l'Università di Bologna  
gianmarco.caletti2@unibo.it*

PORNOGRAFIA

PORNOGRAFÍA

PORNOGRAPHY

#### ABSTRACTS

Le occasioni di intrusione nella *privacy* sessuale delle persone si sono, negli ultimi anni, decisamente moltiplicate. Essa risulta invasa e manipolata secondo sempre nuove ed inquietanti declinazioni, tra le quali, la più grave, non foss'altro per la sua maggiore diffusione, è la divulgazione di immagini intime, che, nel linguaggio comune, è spesso indicata con la controversa espressione “revenge porn”.

Il grave danno subito dalle vittime di “revenge porn” e le dimensioni che il fenomeno sta assumendo hanno già indotto i legislatori dei principali ordinamenti angloamericani ad introdurre una specifica fattispecie incriminatrice, ed impongono di interrogarsi sulla possibilità di disciplinare in via diretta anche nel nostro ordinamento gli effetti penali della divulgazione non consensuale di immagini pornografiche.

Il presente lavoro, quindi, prendendo le mosse da una messa a fuoco del fenomeno sotto diversi punti di vista (“*in action*”, terminologico, statistico), nonché da un'analisi del quadro di tutela attualmente predisposto dal sistema penale italiano, si propone di maturare alcune prime riflessioni sull'eventuale incriminazione specifica in ossequio ai canoni dell'offensività e della sussidiarietà

En los últimos años, las posibilidades de intrusión en la vida privada de las personas se han decididamente multiplicado. Entre las diversas y nuevas formas de invasión en que la vida privada puede ser afectada, probablemente una de las más graves, debido a su mayor potencial de difusión, viene representada por la divulgación de imágenes íntimas, práctica que, en el lenguaje común, usualmente recibe la controvertida denominación de “revenge porn”. El grave daño que sufren las víctimas de “revenge porn”, y las dimensiones que este fenómeno está adquiriendo a nivel comparado, han motivado a los legisladores de los principales ordenamientos angloamericanos a introducir un tipo penal específico, lo cual obliga a interrogarse sobre la posibilidad de incorporar al ordenamiento italiano un delito de divulgación no consentida de imágenes pornográficas. Luego de analizar el fenómeno de “revenge porn” desde diversos puntos de vista (“*in action*”, terminológico, estadístico), y estudiar el cuadro de tutela penal

\* Il presente lavoro costituisce il testo, ampiamente rimaneggiato ed integrato di note bibliografiche, della relazione “*Trust me: it's only for me! La repressione penale del revenge porn a livello internazionale*” tenuta a Garda il 4 giugno 2018 in occasione delle “*Quinte giornate di studi penalistici per dottorandi*”. Pertanto, ci tengo a ringraziare i Professori che, intervenendo in quel dibattito, hanno arricchito questo scritto di importanti spunti di riflessione e, in particolare, i Proff. Alberto Cadoppi, Gabriele Fornasari, Michele Papa e Lorenzo Picotti.

Un grazie sentito va, come sempre, al Prof. Stefano Canestrari, col quale mi sono confrontato su tante delle riflessioni confluite nell'articolo, ed alla Prof.ssa Kolis Summerer, per l'attenta lettura del lavoro, i tanti consigli ed il costante incoraggiamento.

Un ultimo ringraziamento lo devo ai colleghi bolognesi che, con pazienza, hanno letto il testo e dai quali ho tratto preziosi suggerimenti: Matteo L. Mattheudakis, Alessandra Santangelo, Rebecca Girani e Mariaelena Atzori.

actualmente vigente en el sistema italiano, el presente trabajo tiene por finalidad efectuar algunas primeras reflexiones sobre la posibilidad de incriminar tales conductas a través de un tipo penal específico, considerando los principios de lesividad y subsidiariedad

---

Intrusions in the privacy of people's sex life have become very common in recent years. Among the various forms of intrusion the most serious one, at least in terms of diffusiveness, is the dissemination of private sexual images, often referred to as "revenge porn". The harmfulness for the victims of "revenge porn" and the dimensions of such a phenomenon have already induced lawmakers in the main Anglo-American legal systems to introduce a specific criminal offence, so that it is crucial to assess if in our legal system the criminalisation of disseminating private sexy images would be a viable option. This essay, starting from an analysis of the phenomenon at issue from several standpoints ("in action", linguistic, statistic) as well as the criminal law legal framework in Italy, aims to present some preliminary reflections on a proper criminal provision in light of the harm principle and the principle of minimal criminalisation.

## SOMMARIO

**Parte I: “Revenge porn” in action e profili introduttivi.** – 1. Da Chesterfield a Napoli: il nuovo intreccio tra tecnologia, *privacy* e pornografia quale banco di prova per il diritto penale. – 2. La criminalizzazione in via specifica del “*revenge porn*” negli ordinamenti di *common law*. – **Parte II: Trust me, it’s only for me! Conoscere meglio il “revenge porn”.** – 3. Precisazioni (non solo) terminologiche sul “*revenge porn*”: un neologismo di successo ma estremamente controverso. – 4. L’incidenza statistica di “*revenge porn*” e “*sexting*”. – 5. Tra “normalizzazione” della pornografia e “ubiquità” dello *smartphone*: alcune spiegazioni dell’ascesa della “*revenge pornography*”. – **Parte III: Criminalising “non-consensual pornography”? Considerazioni sulla criminalizzazione specifica tra offensività ed *extrema ratio*.** – 6. L’impatto sulle vittime della pubblicazione non consensuale di immagini intime. – 7. (*segue*): la “*dissemination*” su Internet delle immagini, ovvero l’irrimediabilità del danno quale cifra distintiva. – 8. Il “*revenge porn*” quale violenza di genere? – 9. Le attuali forme di tutela penale predisposte dall’ordinamento italiano. – 10. (*segue*) La problematica tutela dei minori: la recente giurisprudenza in materia di “*sexting*”. – 11. Un *expressive role* per la *criminal law*? Potenzialità di una norma specifica. – 12. Le più ricorrenti obiezioni all’incriminazione del “*revenge porn*” nel dibattito angloamericano. – **Parte IV: How to criminalise? Riflessioni su alcuni punti specifici e osservazioni finali.** – 13. Cenni alle principali questioni *de jure condendo*. – 14. Rilievi finali.

## 1.

## Da Chesterfield a Napoli: il nuovo intreccio tra tecnologia, *privacy* e pornografia quale banco di prova per il diritto penale.

Un mattino dell’aprile 2007, un uomo sulla trentina di nome David Feltmeyer percorre il viale principale di Chesterfield, una cittadina di poche migliaia di abitanti nei pressi di St. Louis, Missouri, incastrando qualcosa tra i tergicristalli delle auto parcheggiate<sup>1</sup>. Non si tratta di innocui volantini pubblicitari, bensì di un *dvd* contenente un video intimo che ritrae lo stesso Feltmeyer intento a compiere atti sessuali con la *ex* fidanzata. La copertina del *dvd* è corredata di nome, numero di telefono ed indirizzo della donna, la quale, poche settimane prima, aveva posto fine alla relazione sentimentale che li legava.

Feltmeyer sarà poi condannato a 90 giorni di carcere (con pena sospesa) e a 30 ore di servizio in comunità per diffusione di immagini “oscene”<sup>2</sup>.

Una sera del settembre 2016 l’Italia apprende dai telegiornali la notizia del suicidio di Tiziana Cantone<sup>3</sup>.

La ragazza, una trentunenne dell’hinterland napoletano, è nota in tutto il Paese in seguito alla diffusione *virale* di alcuni video nei quali è ritratta mentre compie atti sessuali. La dinamica dei fatti non è chiara quanto nel caso di Feltmeyer. Pare tuttavia che la ragazza sia stata convinta dal proprio fidanzato ad avere rapporti sessuali con altri uomini e a filmarli. Ancor meno chiare sono le modalità con le quali i video passano dalla esclusiva disponibilità della coppia alla libera circolazione sui dispositivi elettronici di milioni di italiani. Secondo una prima ipotesi sarebbe stata la stessa Tiziana ad inviare – su pressione del fidanzato – i video a quattro amici di lui, i quali poi lo avrebbero diffuso senza il suo consenso. Secondo un’altra, più recente, ricostruzione, sarebbe invece stato direttamente l’uomo a condividere i video e ad accusare poi falsamente i quattro uomini<sup>4</sup>.

Ad ogni modo, la settimana dopo essere stati registrati (aprile 2015), i video sono “in rete” su un portale *hard*. In pochi giorni diventano popolarissimi, soprattutto nel napoletano: la ragazza è facilmente riconoscibile dalle immagini ed il suo nome e cognome spesso compare

<sup>1</sup> Nella cronaca locale, *Former Boyfriend Pleads No Contest over Sex DVDs*, in *Chesterfield Observer*, versione online, 25 aprile 2007, in [www.chesterfieldobserver.com/news/2007](http://www.chesterfieldobserver.com/news/2007).

<sup>2</sup> Formalmente la pena è stata quindi applicata non per le sofferenze inflitte alla donna, quanto per l’“oscenità” del contenuto diffuso con i *dvd*, ovvero un banale video pornografico amatoriale. Va specificato che nel corso del processo non è stato chiarito se le immagini fossero state riprese dall’uomo consensualmente, come sostenuto dall’avvocato di Feltmeyer in udienza, o all’insaputa della donna.

<sup>3</sup> Per una cronaca completa, ma “a caldo”, della vicenda, l’articolo di F. Facci, *Storia di Tiziana Cantone*, in [www.ilpost.it](http://www.ilpost.it), 15 settembre 2016.

<sup>4</sup> La trama del caso continua ad infittirsi di nuovi sviluppi processuali, taluni anche molto recenti. È di pochi mesi fa la notizia del rinvio a giudizio del compagno della donna, Sergio Di Palo, per i reati di simulazione di reato, calunnia ed accesso abusivo a sistema informatico. A grandi linee, all’uomo viene contestato di aver convinto Tiziana Cantone a denunciare il falso smarrimento del proprio cellulare e ad accusare i quattro amici della diffusione dei video, nonché di aver ingaggiato un esperto per accedere alla memoria remota del dispositivo per cancellare alcune conversazioni. Per maggiori dettagli, *La morte di Tiziana, il pm chiede il processo per l’ex compagno*, in *Il Mattino*, versione online, 20 maggio 2018, in [www.ilmattino.it](http://www.ilmattino.it).

nei titoli dei contributi caricati. Ma la ragione principale del successo – il c.d. “*Internet meme*”<sup>5</sup> – è l’inizio di uno dei video, nel quale la ragazza, con forte accento napoletano, esclama: «*Stai facendo un video? Bravo!*».

Da quel momento la diffusione diventa capillare: dapprima i filmini si diffondono su tutti i siti pornografici più noti, poi circolano sull’applicazione di messaggistica *WhatsApp*. «*Stai facendo un video? Bravo!*» diventa l’icona di pagine *Facebook* e l’oggetto di vignette e parodie da parte di calciatori e *speaker* radiofonici; addirittura, viene utilizzato per la chiusura della *clip* di una canzonetta italiana che ottiene più di 20 milioni di visualizzazioni su *Youtube*<sup>6</sup>.

Insomma, non si tratta più (solo) di pornografia amatoriale diffusa oltre le aspettative, ma di un vero e proprio tormentone della cultura “*pop*”.

Come reagisce Tiziana a tutto questo? Inizialmente, trasferendosi a vivere da alcuni parenti in Emilia-Romagna e poi in Toscana. Nel frattempo, intraprende una dura battaglia giudiziaria per tentare di rimuovere le proprie immagini da Internet, perlomeno dalle piattaforme più note ed utilizzate.

L’ultimo capitolo, la cui delusione pare sia stata decisiva per maturare la volontà suicidaria, è relativo ad un procedimento d’urgenza *ex art. 700 c.p.c.*: Tiziana ottiene la cancellazione da alcuni siti dei video, ma le viene negato il risarcimento dei danni (da appurare in un procedimento di cognizione) e viene condannata al pagamento delle spese.

Sul piano penale, il procedimento per diffamazione, scaturito dalla prima denuncia della donna nei confronti dei quattro uomini che avrebbero ricevuto e diffuso i video, viene archiviato nell’aprile 2017 dal Gip di Napoli<sup>7</sup>. Stessa sorte pochi mesi più tardi (dicembre 2017) spetta alla seconda indagine, per istigazione al suicidio contro ignoti, avviata subito dopo la morte della ragazza. Oggi, come detto, sta per iniziare un giudizio nei confronti del convivente della donna, ma tra le contestazioni non figura alcuna accusa relativa alla diffusione dei video<sup>8</sup>.

Rileggere insieme le storie di Feltmeyer e di Tiziana Cantone permette di cogliere quanto l’avanzare dell’informatica abbia inasprito l’offensività di determinate condotte. A ben vedere, a soli otto anni di distanza la realizzazione di un fatto simile nei suoi contorni essenziali – la divulgazione non consensuale di immagini intime – ha condotto a conseguenze radicalmente più gravi. Nel 2007 il video si è diffuso solo tra coloro che hanno scelto di non gettare il *dvd* trovato sulla propria auto e di riprodurlo a casa, dimodoché la vicenda, per quanto terribile, è rimasta ancorata ad una dimensione di scandalo locale. Viceversa, nel 2015 le immagini sono divenute letteralmente “virali” ed una giovane donna si è trovata a fare i conti non solo con una fama indesiderata e del tutto sproporzionata, ma anche con l’impossibilità di garantire l’oblio ad una propria ingenuità<sup>9</sup>.

Non sembra esagerato sostenere che solamente con la drammatica vicenda di Tiziana Cantone si sono accesi anche in Italia i riflettori su un fenomeno in significativa espansione, già conosciuto da tempo nei paesi di lingua inglese con l’espressione “*revenge porn*”. Con questo controverso neologismo si è soliti evocare la diffusione di immagini ritraenti un soggetto nudo o intento a compiere atti sessuali contro la volontà dello stesso.

La “*revenge pornography*” non va intesa come un problema isolato o di poco momento. Occorre al contrario prendere atto che le c.d. TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) – *smartphone* ed Internet in primo luogo – e soprattutto l’uso che ne viene fatto (*social network*, sistemi di archiviazione *cloud*, *app* di messaggistica, ecc.), oltre ad aver esasperato su larga scala le conseguenze di condotte già esistenti ma sporadiche come quella posta in essere

<sup>5</sup> L’espressione inglese “*Internet meme*” o, semplicemente, “*meme*” indica, secondo la definizione di *Wikipedia*, «un’idea, stile o azione che si propaga attraverso Internet, spesso per imitazione, diventando improvvisamente celebre». Si tratta di espressione pressoché intraducibile, il cui significato in italiano si è provato a cogliere con “fenomeno di Internet”.

<sup>6</sup> La canzone è *Fuori c’è il sole* di Lorenzo Fragola. Nell’ultima sequenza, a musica ormai finita, il cantante esclama «*Stai facendo un video? Bravo!*» e scoppia a ridere.

<sup>7</sup> Nella cronaca, v. *Tiziana Cantone, nessun reato per aver diffuso i video hot*, in *Corriere del Mezzogiorno*, versione online, 11 aprile 2017, [www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it](http://www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it).

<sup>8</sup> Come documentato alla nota 4, il fidanzato della donna è stato recentemente rinviato a giudizio con l’accusa di aver convinto Tiziana Cantone a denunciare falsamente tali uomini. A prescindere da questi recenti sviluppi, ciò che più rileva ai fini del presente lavoro è proprio che nessuno è stato perseguito per la diffusione dei video pornografici.

<sup>9</sup> Basti pensare che, mentre viene scritto il presente lavoro, i video sono ancora in rete su alcuni dei più noti portali pornografici. Cfr. *Non c’è pace per Tiziana Cantone: a due anni dalla morte i video hard ancora in Rete*, in *Il Secolo d’Italia*, versione online, 14 settembre 2018, [www.secoloditalia.it](http://www.secoloditalia.it).

da Feltmeyer, le hanno radicate nella società<sup>10</sup>.

Non solo: le occasioni di possibili intrusioni nella *privacy* sessuale delle persone si sono decisamente moltiplicate negli ultimi anni<sup>11</sup>.

Essa è infatti invasa e manipolata secondo nuove ed inquietanti declinazioni.

Il *Voyeurismo*, ad esempio, nelle sue rinnovate vesti “digitali” (c.d. “*Digital Voyeurism*”) ha cominciato a servirsi di nuovi e insidiosi strumenti, come le “*wireless spy cameras*” nascoste in luoghi pubblici o privati ed i c.d. “*trojan*” ad accesso remoto per entrare nelle telecamere dei computer portatili. È invalsa ormai anche la prassi di scattare foto alle donne in luoghi pubblici sotto la gonna (c.d. “*up skirts*”) o dentro la scollatura (c.d. “*down blouses*”)<sup>12</sup>.

Non fanno invece nemmeno più notizia i casi di *hacking* di dispositivi elettronici di persone, famose o meno, al fine di scovarvi materiali intimi. Spesso, poi, quando questa condotta riesce, ad essa si accompagna la c.d. “*sextortion*”, ovvero la richiesta di farsi inviare denaro o nuove immagini – solitamente piuttosto degradanti – dietro la minaccia di pubblicare quelle già ottenute<sup>13</sup>.

Un'altra pratica che si sta diffondendo è quella di filmare episodi di violenza sessuale, per poi pubblicarli su siti specializzati (c.d. “*extreme pornography*”) o per garantirsi l'impunità, prospettando alla vittima di divulgare i video in caso di denuncia<sup>14</sup>.

Infine, alcune recenti tecnologie rendono così realistico l'impianto di un altro viso su film pornografici da far credere che il protagonista del video sia effettivamente la persona cui appartiene il viso “scambiato” (c.d. “*Deep Sex Fake*”)<sup>15</sup>.

Si tratta di un quadro che non può lasciare indifferente ancora a lungo il diritto penale italiano, per il quale si prospetta con tutta evidenza un nuovo e delicato banco di prova<sup>16</sup>.

## 2. La criminalizzazione in via specifica del “*revenge porn*” negli ordinamenti di *common law*.

A ben vedere, all'interno del prisma delle condotte che mettono a forte rischio la riservatezza sessuale degli individui, quella che appare centrale è proprio la divulgazione non consensuale di immagini pornografiche o, comunque, di natura intima o sessuale.

Rispetto a tutte le forme di aggressione appena passate in rassegna, infatti, la distribuzione *online* si pone quasi sempre come una sorta di corollario: da un lato, anche quando le immagini vengono carpite con modalità fraudolente o *voyeuristiche*, la loro destinazione ultima rimane la “rete”; dall'altro lato, le condotte fondate su uno schema estorsivo, come la “*sextortion*”, si fondano proprio sulla minaccia della “*disclosure*” delle immagini.

Non è forse un caso che in tutti i Paesi di *common law* il legislatore sia intervenuto per colpire il “*revenge porn*” attraverso l'introduzione di una specifica fattispecie incriminatrice.

Ciò è avvenuto in Inghilterra – dove nell'aprile del 2015 al *Criminal Justice and Courts Act 2015* (CJCA 2015) è stata aggiunta in via d'urgenza la *section 33*, che contiene la nuova *offence*

<sup>10</sup> In questa prospettiva, come dimostrano i due casi descritti, il “*revenge porn*” è un comportamento che è stato inizialmente reso possibile dalla tecnologia, ma si è oggi radicato nella società con l'avvento di Internet. Nella nota tripartizione di Sandywell tra i) *traditional criminal activities that are expanded or enhanced by the internet*; ii) *traditional criminal activities that are generalised and radicalised by the internet*; iii) *criminal activities that are created by the internet*; la condotta in esame potrebbe essere annoverata, così come il “*cyberbullying*”, nella seconda categoria. Cfr. SANDYWELL (2010), p. 46.

<sup>11</sup> Il concetto di “*sexual privacy*” comincia a stagliarsi nella dottrina statunitense. In argomento, il recentissimo lavoro di Danielle K. Citron della *University of Maryland* ancora in corso di pubblicazione. Cfr. CITRON (2018). Generalmente, la dottrina angloamericana fa risalire la prima formulazione del concetto di diritto alla *privacy* alla fine del ventesimo secolo e, nella specie, al saggio di Samuel D. WARREN e Louis D. BRANDEIS (1890), *The Right to Privacy*, i quali già ritenevano certamente desiderabile, p. 219, una tutela penalistica di tale diritto.

<sup>12</sup> In argomento, soprattutto la dottrina inglese e, in particolare, GILLESPIE (2008); MCGLYNN e DOWNES (2015). Nell'ordinamento italiano, parziale tutela rispetto ad alcune di queste condotte può essere offerta dall'art. 615-bis c.p. Cfr. § 9.

<sup>13</sup> Nella cronaca recente, ad esempio, *Bologna, ricatto hot ad una ragazzina di 12 anni*, in *Il Resto del Carlino*, versione *online*, 1 novembre 2018, [www.ilrestodelcarlino.it](http://www.ilrestodelcarlino.it).

<sup>14</sup> Sulla “*extreme pornography*” nella letteratura inglese, MCGLYNN e RACKLEY (2009).

<sup>15</sup> Cfr. CITRON (2018).

<sup>16</sup> In effetti, oltre all'immobilismo sul piano legislativo, il tema non risulta nemmeno oggetto di specifici studi scientifici. Qualche attenzione, come vedremo, è stata rivolta al “*revenge porn*” solo nella prospettiva del c.d. “*sexting*” minorile, cfr. §§ 4 e 10.



di «*disclosure of private sexual photographs and films*»<sup>17</sup> – in Scozia<sup>18</sup> ed in Nuova Zelanda<sup>19</sup>.

In Canada, l'Act sul crimine *online* del 2014 nato per contrastare il “cyberbullismo” è stato all'ultimo integrato da una previsione sulla diffusione di immagini intime<sup>20</sup>.

Negli Stati Uniti, più di trenta Stati hanno criminalizzato in via specifica la pornografia non consensuale ed è in fase di studio la possibilità di elaborare un apposito reato anche a livello federale, nonostante – come si vedrà – le forti opposizioni maturate in relazione alla dottrina del primo emendamento<sup>21</sup>.

Anche in Australia, benché due delle sei giurisdizioni (South Australia e Victoria) si siano già munite di norme penali di contrasto al “*revenge porn*”, è in corso l'approvazione di una specifica *offence* da parte del Parlamento del *Commonwealth*<sup>22</sup>.

Uscendo dall'area anglofona, invece, un reato relativo alla pornografia non consensuale è stato da poco introdotto anche in Giappone<sup>23</sup> (dove il problema è particolarmente sentito oltre che diffuso), Israele, nonché in alcuni Paesi dell'Europa continentale<sup>24</sup>.

Pur condividendo ogni preoccupazione relativa all'attuale ipertrofia del diritto penale<sup>25</sup>, non si può ignorare una tendenza legislativa di simile entità, peraltro attuata in un contesto culturale – quello di *common law* – in cui una particolare sensibilità per il tema della “*overcriminalization*” impone da sempre di tenere in grande considerazione il principio di sussidiarietà dell'intervento penale<sup>26</sup>.

In effetti, il grave danno subito dalle vittime di “*revenge porn*”, osservato “*in action*” nella vicenda di Tiziana Cantone, e le dimensioni che sta assumendo il fenomeno rendono necessario interrogarsi sulla possibilità, in linea con gli ordinamenti anglosassoni, di disciplinare in via diretta e specifica anche nel nostro ordinamento gli effetti penali della divulgazione non consensuale di immagini pornografiche<sup>27</sup>.

In questa prospettiva, l'indagine non può che muovere dal vivace dibattito affiorato nel corso dell'ultimo lustro nel mondo angloamericano<sup>28</sup>, che si è già misurato con gran parte delle numerose questioni problematiche sollevate dai citati interventi legislativi<sup>29</sup>.

<sup>17</sup> La section 33 prevede: «*It is an offence for a person to disclose a private sexual photograph or film if the disclosure is made: (a) without the consent of an individual who appears in the photograph or film, and (b) with the intention of causing that individual distress*». In sede di primo commento si segnala GILLESPIE (2015), pp. 866 ss.

<sup>18</sup> V. *Abusive Behaviour and Sexual Harm (Scotland) Act 2016*, s 2(1)(b).

<sup>19</sup> V. *Harmful Digital Communications Act (New Zealand) 2015* (HDCA).

<sup>20</sup> V. *Protecting Canadians from online Crime (Canada) Act 2014*.

<sup>21</sup> Il primo è stato il New Jersey, la cui legge, risalente al 2004, è la più antica a livello mondiale, seguito poi dalla California nel 2013, mentre tutti gli altri Stati sono intervenuti a partire dal 2014. Per un quadro delle diverse legislazioni, fermi gli approfondimenti anche bibliografici contenuti nel proseguito del lavoro, BARMORE (2015), pp. 450 ss.

<sup>22</sup> Si veda in particolare lo studio condotto dal Senato Australiano, LEGAL AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS COMMITTEE, *Phenomenon Colloquially Referred to as 'Revenge Porn' (Commonwealth of Australia, 2016)*.

<sup>23</sup> Per un commento in lingua inglese della nuova legislazione giapponese, MATSUI (2015), pp. 289 ss.

<sup>24</sup> Il riferimento è in particolare alla Spagna, dove, nel 2015, è stato implementato l'art. 197 del *Código Penal* (“*Del descubrimiento y revelación de secretos*”) con l'aggiunta del paragrafo 7: «*Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubieran obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.*

*La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa*». Per un primo commento della riforma, COLAS TUREGANO (2015), e MORALES PRATS (2016); del tema, comunque, si dibatteva già prima dell'intervento normativo. Cfr. LLORIA GARCIA (2013).

<sup>25</sup> La fortuna del termine “ipertrofia” si deve, come noto, specialmente a PALIERO (1985).

<sup>26</sup> Piuttosto di recente, nella dottrina americana HUSAK (2007). A livello manualistico, invece gli inglesi ASHWORTH e HORDER (2013), pp. 31 ss., che tra i principi del diritto penale annoverano anche quello di “*minimalist approach*”.

<sup>27</sup> In proposito va segnalata la proposta di legge presentata dall'On. Sandra Savino nel settembre 2016 (poco dopo la morte di Tiziana Cantone), mai giunta nemmeno all'esame della Commissione (è registrata come Atto della Camera n. 4055). Il progetto di legge contemplava l'introduzione di un nuovo reato all'art. 612-ter c.p., rubricato “Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti”: «È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete *internet*, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

<sup>28</sup> Con l'aggettivo “angloamericano”, utilizzato peraltro anche nel titolo, non si fa esclusivo riferimento ad Inghilterra e Stati Uniti, ma più in generale, come avviene nella dottrina di lingua inglese con il termine “*angloamerican*”, a tutte le giurisdizioni di *common law*, ivi comprese quelle australiane, la Nuova Zelanda, il Canada, la Scozia ecc.

<sup>29</sup> In particolare tra i giovani studiosi statunitensi il “*revenge porn*” è stato uno dei principali *topics* di questi anni. Cfr., senza pretese di esaustività BARMORE (2015); BLOOM (2014-2015); BUDDE PATTON (2015); BURRIS (2014); DESAI (2014-2015); DURIO (2015-2016); FOLDERAUER (2014-2015); FRANKLIN, (2014); GOLDNICK (2014-2015); HARIKA (2014-2015); KITCHEN, (2015); MARTINEZ (2013-2014); OSTERDAY (2015-2016); STOKES (2014); WILLIAMS (2014). Come accennato nel testo, tuttavia, anche nei contesti di *common law* vi sono diversi aspetti ancora da inquadrare con precisione. Non si mancherà di metterli in luce, specialmente al § 13.



Il primo passo che sembra opportuno compiere è quello di conoscere più da vicino la “*revenge pornography*”. In una prima parte del lavoro, quindi, si tenterà di mettere ordine in una materia connotata da una forte approssimazione terminologica, comprendendo cosa si intende esattamente per “*revenge porn*” e se sia corretto, in chiave politico-criminale, continuare a riferirsi all’espressione invalsa nel linguaggio mediatico. Occorrerà poi indagare il fenomeno da un punto di vista “quantitativo”, al fine di delinearne l’incidenza statistica nelle società angloamericane e, pur con qualche difficoltà in più, in quella italiana. Chiuderà questo primo approccio alla materia una breve digressione su alcune plausibili spiegazioni della enorme diffusione di “*revenge porn*” e “*sexting*”.

La seconda parte del lavoro, invece, sarà dedicata alla messa a fuoco dell’impatto del “*revenge porn*” sulle vittime, con una iniziale ricognizione sui profili di danno – psicologico e (*lato sensu*) relazionale – innescati dalla divulgazione delle immagini, e delle potenzialità di una specifica fattispecie incriminatrice. In relazione ai profili lesivi del “*revenge porn*”, un aspetto senz’altro da approfondire è costituito dall’irreversibilità della pubblicazione delle immagini, che sembrerebbe giustificare, in termini di *extrema ratio*, l’intervento del diritto penale. Seguirà quindi un’analisi dell’attuale tutela penalistica offerta dall’ordinamento italiano ai casi di “*revenge porn*” che coinvolgono adulti e minori, con l’obiettivo di valutarne l’adeguatezza e l’efficacia. Saranno poi prese in considerazione le obiezioni che parte della dottrina angloamericana ha sollevato al momento della criminalizzazione del “*revenge porn*”, soprattutto sul piano della libertà di espressione ed in tema di consenso ed auto-esposizione al pericolo da parte della vittima.

Nella parte conclusiva dell’indagine, infine, verranno sinteticamente anticipati alcuni specifici problemi che il legislatore verrebbe ad affrontare al momento della creazione di una nuova fattispecie incriminatrice, in particolare con riguardo alle responsabilità di “secondi distributori” ed “Internet providers”.

### 3. **Precisazioni (non solo) terminologiche sul “*revenge porn*”: un neologismo di successo ma estremamente controverso.**

#### *A) Definizione di “revenge porn in senso stretto”*

Il neologismo “*revenge porn*”, specie dopo il caso “Cantone”, sta rapidamente divenendo di uso corrente pure in Italia<sup>30</sup>. Occorre, pertanto, formulare sin d’ora alcune importanti precisazioni che, apparentemente limitate al mero piano semantico, spingeranno il discorso sin da subito anche sul più angusto terreno della politica criminale.

Nel mondo anglosassone, l’espressione colloquiale “*revenge porn*” si è diffusa a tal punto da penetrare persino nell’autorevole Dizionario di Cambridge, che la definisce come «*private sexual images or films showing a particular person that are put on the internet by a former partner of that person, as an attempt to punish or harm them*»<sup>31</sup>.

Pare che la prima definizione in assoluto di “*revenge porn*” si debba all’*Urban Dictionary*, un dizionario *online* dedicato ai neologismi e allo *slang* di lingua inglese. Secondo tale prima descrizione del fenomeno, risalente addirittura al 2007, costituirebbe *revenge porn* l’«*homemade porn uploaded by ex girlfriend or (usually) ex boyfriend after particularly vicious breakup as a means of humiliating the ex or just for own amusement*»<sup>32</sup>.

A contribuire in via definitiva alla crescente popolarità del termine sembra invece sia stato

<sup>30</sup> Curiosamente, in italiano si è affermato l’uso dell’articolo maschile (“il *revenge porn*”) anche se, probabilmente, sarebbe stato più corretto utilizzare il corrispondente femminile. “*Revenge*” infatti, traducibile in italiano come “vendetta” (femminile), può fungere esclusivamente da sostantivo o, al più, da verbo – l’aggettivo corrispondente è “*vengeful*” o il più formale “*vengeful*” –, laddove al contrario, “*porn*” (abbreviazione di “*pornography*”) si presta ad essere tanto un nome quanto un aggettivo. Va da sé che la traduzione letterale sarebbe quella di “vendetta pornografica” o “vendetta porno” (così in effetti anche SALVADORI (2017) p. 793). Tuttavia, nel parlato italiano sembrerebbe essersi dato più peso al “*porn*”, che ha orientato la scelta dell’articolo maschile (da “il porno”). Coticché, a voler azzardare una traduzione – certo, non così necessaria dal momento che, come detto, il termine inglese si sta rapidamente affermando anche da noi – si potrebbe parlare di “pornografia vendicativa” o, più informalmente, di “porno vendicativo”.

<sup>31</sup> Consultabile nella versione online, [www.dictionary.cambridge.org](http://www.dictionary.cambridge.org).

<sup>32</sup> V. [www.urbandictionary.com](http://www.urbandictionary.com). Le definizioni offerte da questo dizionario *online* sono compilate direttamente dagli utenti. Non a caso, la descrizione del “*revenge porn*” sembra risentire di una prospettiva giovanile (“*boyfriend*”, “*girlfriend*”, ecc.). Si noti, peraltro, come oggi la primigenia definizione risulti essere stata sopravanzata, quantomeno nel gradimento degli utenti, da un diverso e più composito tentativo definitorio del 2011.

il sito “*Is Anyone up?*”, pagina *web* specializzata appunto in “*revenge porn*”, fondata nel 2010 e che all’apice del suo successo, prima di essere oscurata, riceveva all’incirca trenta milioni di visite mensili<sup>33</sup>.

Come emerge dal confronto sinottico tra le due definizioni – in effetti, non paiono esserci discrepanze di rilievo tra la definizione oggi istituzionalizzata dai linguisti di Cambridge e quella originariamente sviluppata da un anonimo utente dell’*Urban Dictionary* –, entrambe tratteggiano un fenomeno ben preciso.

L’autore di “*revenge porn*” è in via esclusiva l’*ex partner*: questi, con la finalità di ottenere vendetta, pubblica immagini intime o dal contenuto sessuale ritraenti colui che ha posto fine alla relazione sentimentale e destinate a rimanere private<sup>34</sup>.

Maturando nell’ambito di una storia d’amore, questa forma di pornografia non può che essere “casalinga” («*homemade*»), amatoriale, con l’esclusione quindi di tutte le forme di pornografia “ufficiali” o commerciali<sup>35</sup>. Anche se avviene fuori da un *set* cinematografico, tuttavia, la produzione del video o delle fotografie – ciò viene dato per sottinteso da entrambi i “dizionari” – è consensuale: i materiali sono creati ad uso e consumo della coppia, senza alcuna prospettiva di uscita dal controllo dei due protagonisti. I casi in cui difetta il consenso alla creazione del materiale diffuso non attengono alla sfera del “*revenge porn*”, bensì a quella, forse ancor più ricca di sfumature, del *Voyeurismo*<sup>36</sup>.

Il mezzo più efficace per la diffusione è senz’altro Internet. Secondo il *Cambridge Dictionary* infatti, le immagini «*are put on the internet*», mentre per l’*Urban Dictionary* esse sono «*uploaded*», cioè “caricate” in rete.

Nella definizione dell’*Urban Dictionary*, poi, non può passare inosservata una sottolineatura importante: solitamente («*usually*») a pubblicare le immagini è l’«*ex boyfriend*», quindi l’uomo, mentre la vittima (sempre: solitamente) è la donna. In effetti, anche se risalente ormai ad una decina d’anni fa, questa precisazione trova conferma, come si osserverà, in tutti gli studi statistici sul tema<sup>37</sup>.

In definitiva, dunque, gli ingredienti essenziali per la configurazione di un’ipotesi di “*revenge porn*” sono: la creazione *consensuale* di immagini intime o sessuali all’interno di un contesto di coppia, la *non consensuale* pubblicazione delle stesse da parte di uno dei membri della coppia (generalmente, l’uomo), la finalità perseguita dall’*ex partner* che pubblica le immagini per vendicarsi a seguito della rottura – spesso burrascosa («*vicious breakup*») – della relazione sentimentale<sup>38</sup>.

<sup>33</sup> Così, SALTER e CROFTS (2015), p. 239.

<sup>34</sup> La mentalità vendicativa è bene esplicitata nell’appello che, secondo quanto riportato da BUDDE PATTON (2015), era contenuto nell’apposito sito *RealExGirlfriend.com*: «*We made this site because as dudes, we’ve all been in a relationship with a chick where your sex life crossed paths with a digital camera or camcorder. Did you save the footage? Well, this is where you can get the ultimate revenge: post a pic [sic] or video or if you were lucky enough to make a sex tape, post that shit right here for the ultimate PWNAGE [sic]!!!!*».

<sup>35</sup> Per quanto oggi questa sottile linea di demarcazione stia progressivamente venendo meno, è ancora attuale una distinzione tra le due forme pornografiche (ufficiale e amatoriale). Sul tema si rinvia ai maggiori approfondimenti del § 5.

Capita non di rado, comunque, che, visto il successo di queste nuove forme di pornografia “casalinga”, anche la pornografia commerciale provi ad emularne lo stile scenico o le trame, tentando di lasciar intendere che il film costituisca il video intimo di una coppia poi divulgato per vendetta. È chiaro però che se si tratta di una produzione che vede coinvolti attori professionisti, non potrà parlarsi di “*revenge porn*” o di “pornografia non consensuale”.

<sup>36</sup> Alcuni cenni alle tutele approntate dall’ordinamento italiano contro il *Voyeurismo* sono contenuti al § 9. Nella letteratura britannica sul tema, si vedano GILLESPIE (2008), pp. 370 ss.; e ORMEROD (2008), pp. 12 ss., mentre in quella americana CALVERT e BROWN (2000), pp. 469 ss. Nella dottrina australiana, CLOUGH (2010), pp. 388 ss.

Ancora diversa l’ipotesi, che comunque non sembra sollevare questioni a livello penale, in cui vi sia il consenso di entrambi gli amanti alla produzione e poi alla pubblicazione delle immagini. Va segnalato come anche le forme di “esibizionismo” siano in vistoso aumento. Oltre che nella democraticità raggiunta nella creazione della pornografia (v. infra, § 5), che per essere realizzata abbisogna soltanto di uno *smartphone*, esse sembrano incentivate anche dalla moderna “cultura della confessione”. Secondo MENICOCCHI (2014), p. 103, «*lo sviluppo della pornografia amatoriale su internet può essere posto in relazione con le tendenze dei media contemporanei e delle Tv a privilegiare i generi “confessionali”, i reality, caratterizzati da un desiderio di autenticità, partecipazione, rivelazione di verità. Come già nei reality, anche nel porno virtuale di produzione amatoriale e casalinga i confini pubblico/privato sono stati trasformati e ricostruiti in un approccio comunicativo che privilegia l’interesse umano, la partecipazione, la realtà*».

<sup>37</sup> Un quadro statistico è offerto già al successivo paragrafo n. 4.

<sup>38</sup> La pubblicazione su Internet, per quanto costituisca ormai la prassi, non sembra dover essere annoverata tra i requisiti necessari. Ne è una dimostrazione il caso di Chesterfield illustrato all’inizio del lavoro: lì – si ricorderà – l’autore era comunque riuscito a divulgare i materiali pornografici senza fare uso della rete. Un’altra ipotesi che si verifica di frequente a prescindere dal *web* è quella in cui l’“*avenger*” si limita ad inviare i contributi erotici al datore di lavoro della vittima (ad es. presidi di scuole, direttori di uffici pubblici ecc.) al fine di farle perdere il posto di lavoro. Si tratta, comunque, di casistica che verrà meglio ripresa nel prosieguo del lavoro.

*B) Il più ampio universo della “pornografia non consensuale”*

Se questo è quello che possiamo definire come “*revenge porn* in senso stretto”, va tuttavia tenuto presente che nel mondo anglosassone – ma ciò si sta puntualmente verificando anche da noi – il neologismo viene abitualmente riferito ad uno spettro di casi ben più ampio di quello appena descritto.

Forse perché molto efficace a livello giornalistico, il “*revenge porn*” è divenuto nel linguaggio corrente una sorta di “*catch all phrase*”, utilizzata per indicare tutte le diverse forme di diffusione non consensuale di immagini pornografiche o comunque aventi un contenuto sessuale<sup>39</sup>. L'espressione è stata così non di rado invocata anche in relazione ad ipotesi sprovviste degli elementi che più connotano la sua definizione, ovvero la pregressa esistenza di una relazione sentimentale e la finalità vendicativa di colui che pubblica le immagini.

Del resto – se n'è provato a dare un fugace affresco in sede introduttiva – l'universo delle condotte lesive della *privacy* sessuale è oggi in grande espansione ed il “*revenge porn* in senso stretto” ne costituisce soltanto uno dei pianeti, forse nemmeno il più vasto<sup>40</sup>. L'etichetta “*revenge porn*” è stata però applicata indistintamente, a partire dalle ipotesi più contigue alla definizione base, come quelle nelle quali è un amico della coppia a distribuire per scherzo o divertimento le immagini<sup>41</sup>, fino ad ipotesi che quasi nulla hanno a che vedere con il fenomeno descritto.

Si è impropriamente parlato di “*revenge porn*”, ad esempio, anche nel 2014 quando sono stati “*hackerati*” gli *account iCloud* di numerose celebrità, perlopiù inglesi e americane, e la rete è stata inondata da immagini e video sessualmente espliciti<sup>42</sup>.

Anche rimanendo nella casistica che matura all'interno di una relazione sentimentale, comunque, gran parte degli *scholars* anglosassoni nota come la diffusione delle immagini possa avvenire altrettanto spesso per motivazioni diverse dalla “*revenge*”.

Non è infrequente, ad esempio, che la pubblicazione venga minacciata dopo la rottura a scopi estorsivi oppure, prima ancora della fine del rapporto, per tenere sotto controllo la donna che abbia manifestato l'intenzione di lasciare il *partner*. O ancora: nelle cronache non è raro leggere casi nei quali ragazzi, giovani e meno giovani, abbiano fatto girare superficialmente immagini della propria ragazza tra gli amici per acquisire notorietà, per scherzo o per vanteria, talvolta anche a relazione ancora in corso. Infine, non di rado l'*upload* su Internet è dettato dalla finalità di conseguire un guadagno economico, parametrato sul numero di visualizzazioni ricevute dal video o su un compenso diretto del sito sul quale esso è caricato<sup>43</sup>.

Del resto, si è già osservato “*in action*” – come si usa dire – un caso di divulgazione non dettata da finalità vendicative, ma sviluppatosi nell'ambito di una relazione sentimentale, quello di Tiziana Cantone, nel quale pare che la diffusione, sia avvenuta per l'appagamento sessuale del fidanzato della ragazza. Circa le motivazioni della seconda diffusione, che ha portato alla “*viralità*” dei video, invece, nulla è dato sapere, se non che non è stata acconsentita dalla donna.

*C) Critiche all'impiego onnicomprensivo di “revenge porn” e terminologie alternative proposte dalla dottrina angloamericana*

Come si è già detto, è solo con il suicidio di Tiziana Cantone che anche in Italia il “*revenge porn*” è salito alla ribalta. Ciò anche se, paradossalmente, non si trattava di “*revenge porn*”, perlomeno nell'accezione “in senso stretto”, ma di divulgazione non consensuale di materiali

<sup>39</sup> Sul punto concordi la principale dottrina americana in argomento, CITRON e FRANKS (2014) p. 346, e quella britannica, MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 535.

<sup>40</sup> Si potrebbe dire, però, proseguendo la metafora “planetaria”, che esso fa parte di una delle galassie principali, quella della pornografia non consensuale.

<sup>41</sup> In questa prospettiva, per lo più giovanile, bisogna sottolineare come non sia per nulla infrequente che la diffusione delle immagini avvenga con finalità “cyberbullistiche”. Per un commento sulle recenti strategie extra-penali di contrasto al fenomeno del “cyberbullismo”, per tutti MANTOVANI M. (2018).

<sup>42</sup> Lo scandalo è noto come “*Fapping*”. Si veda *Nude photos of Jennifer Lawrence and others posted online by alleged hacker*, in *The Guardian*, versione *online*, 1-9-2014, [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com).

<sup>43</sup> Per maggiori approfondimenti circa le motivazioni alternative alla vendetta, MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 538; HENRY e POWELL (2016a), p. 400.



pornografici<sup>44</sup>.

L'associazione del caso al “*revenge porn*” – e, più in generale, il già segnalato approccio onnicomprensivo nell'uso di queste parole – seppur, come si osserverà a breve, aspramente criticato dagli studiosi di lingua inglese, ha avuto per il momento anche qualche (limitato) effetto positivo.

Da un lato, questo (per certi versi) accattivante neologismo ha contribuito ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sul fenomeno e sulla sua dirompente diffusione<sup>45</sup>. Dall'altro, la materia non è stata frammentata in tanti sottoinsiemi, ma è stata tenuta in qualche modo insieme dalla – pur non corretta – etichetta di “*revenge pornography*”.

Sul lungo periodo, tuttavia, le esperienze anglosassoni, specie quella americana, dimostrano come questo malinteso semantico possa essere foriero più che altro di insidie.

In questo senso è stato sottolineato come l'espressione, anziché concentrarsi sul danno subito dalla vittima, a ben vedere comune a tutte le ipotesi di divulgazione di immagini intime e sessuali, sposti l'attenzione sulle finalità vendicative perseguite dall'autore<sup>46</sup>. Sotto questo profilo, il caso di Tiziana Cantone ha una valenza maieutica: pur non essendovi alcuna motivazione di “*revenge*”, la donna è stata a tal punto esasperata dalla diffusione dei video da commettere il suicidio.

Oltretutto, come è stato acutamente osservato da una commissione del Senato australiano, il termine “*revenge*”, rimandando ad un atto vendicativo, ovvero ad una forma di *retribuzione* rispetto ad un male ingiusto previamente subito, sembra suggerire che si tratti di un atto in qualche misura “giustificabile”<sup>47</sup>.

Ma anche il versante pornografico dell'espressione non manca di sollevare perplessità. Pure tralasciando che, molto spesso, le immagini divulgate non sono propriamente pornografiche (es. semi-nudo, foto nella doccia), il richiamo al “*porn*” instilla un senso di scelta e legittimazione da parte della vittima del tutto fuori luogo<sup>48</sup>. Ne consegue che, più che il danno subito dalla vittima, ad essere messo in evidenza dal neologismo è il comportamento della stessa – acconsentire ad essere protagonista di immagini di nudo o sessuali – che, annoverato all'interno della “pornografia”, finisce per alimentare il c.d. “*victim blaming*”, vale a dirsi la tendenza a biasimare la donna per essersi prestata ad immortalare i propri momenti intimi<sup>49</sup>. Come si dirà meglio in seguito, è proprio questo schema a celarsi dietro le più forti opposizioni alla criminalizzazione della pornografia non consensuale negli Stati Uniti<sup>50</sup>.

Non si tratta di mere disquisizioni linguistiche. I limiti dell'espressione “*revenge porn*” hanno avuto anche riflessi sul piano pratico: quando il legislatore, al momento della criminalizzazione in via specifica, ha ritagliato la fattispecie sul “*revenge porn* in senso stretto” ne sono derivati *Statutes* che falliscono nell'apprestare la opportuna tutela a molte situazioni che ne sarebbero senz'altro meritevoli.

È il caso, in particolare, di Inghilterra e California, le cui leggi riecheggiano la finalità vendicativa dell’“*avenger*” richiedendo per la configurazione del reato un equivalente del nostro dolo specifico incentrato sulla volontà di causare un severo *stress* alla vittima. Si tratta di aspetti meglio precisati in seguito, ma è bene evidenziare come, sino ad oggi questa previsione abbia fortemente limitato tali norme sul piano applicativo, specie quella californiana, che per le sue carenze si è guadagnata l'epiteto di «*swiss cheese of revenge porn laws*»<sup>51</sup>.

Per tutte le indicate ragioni, di ordine sia pratico che “culturale”, nella letteratura angloamericana è stata proposta l'adozione di terminologie alternative.

Negli Usa la tendenza maggioritaria, inaugurata da Danielle Keats Citron e Mary Anne Franks, forse le due principali studiose americane del tema, è stata quella di conservare il termine “pornografia”. Si è dunque parlato di «*non consensual pornography*» o di «*involuntary*

<sup>44</sup> La definizione di cosa si intenda oggi per “pornografia” è alquanto discussa. Tuttavia, rifacendosi ad una delle definizioni classiche del “porno”, da intendersi come ciò che ha la finalità di eccitare sessualmente chi lo guarda, è possibile qualificare quel caso come “pornografia”. La finalità principale del video infatti era – almeno a quanto pare – l'eccitamento sessuale del fidanzato della ragazza, o comunque della coppia. Il caso di Tiziana Cantone è comunque associato alla violenza di genere da MACRÌ, F. (2017), p. 149, che parla di “femicidio indiretto”.

<sup>45</sup> Va rilevato come, per il momento, non sia corrisposto un interesse adeguato anche da parte della dottrina e del legislatore.

<sup>46</sup> Cfr. MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 535.

<sup>47</sup> Si veda LEGAL AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS COMMITTEE, *Phenomenon Colloquially Referred to as 'Revenge Porn' (Commonwealth of Australia, 2016)*, § 5.4.

<sup>48</sup> Cfr. MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 535.

<sup>49</sup> V. LEGAL AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS COMMITTEE, *Phenomenon Colloquially Referred to as 'Revenge Porn' (Commonwealth of Australia, 2016)*, § 5.4.

<sup>50</sup> Il tema è sviluppato al § 12.

<sup>51</sup> Richiama l'ironica definizione della stampa americana, BARMORE (2015), p. 451.

*porn*» per indicare tutti i casi di «*distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*»<sup>52</sup>. In Australia, invece, ha prevalso una terminologia più neutra come «*image-based sexual exploitation*», derivante dal lessico relativo alla pedopornografia e successivamente avallata dalle scelte del legislatore<sup>53</sup>.

Direttamente dal South Tyneside, Inghilterra, arriva la proposta di Clare McGlynn ed Erika Rackley di qualificare tutti i casi di «*non-consensual creation and/or distribution of private sexual images*» come «*image-based sexual abuse*». La prospettiva è quella di mettere in risalto il danno subito dalla vittima e rispecchiarne le sensazioni, nonché quella di collocare il «*revenge porn*» nell'alveo della violenza di genere (v. § 8).

Le due studiose britanniche rifiutano espressamente l'impiego del termine «*pornography*» e delle sue derivazioni. Sembra però di poter evidenziare come esso perda gran parte della sua intrinseca carica di «*victim blaming*», atteso che l'accostamento a parole che segnalano la non consensualità della pubblicazione mette in chiaro che la vittima non mirava a creare un contributo «*pornografico*», bensì una semplice immagine intima da fruire privatamente, che solo la diffusione non acconsentita ha trasformato, appunto, in «*pornografia*»<sup>54</sup>.

Ad ogni buon conto, anche in questo caso non si tratta di sterili precisazioni terminologiche. Ogni diversa denominazione del fenomeno in questione rispecchia scelte chiare sul piano della politica criminale, come ad esempio i tentativi di attrarre nell'area della punibilità determinate condotte, come le divulgazioni *non* vendicative, ed ha conseguenze rilevanti sul versante sistematico, come la qualificazione del «*revenge porn*», a seconda della terminologia utilizzata, tra le forme di violenza sessuale o tra i delitti che ledono la *privacy*.

#### D) Alcuni punti fermi

In conclusione di questo primo *excursus* definitorio pare possibile indicare alcuni approdi sicuri.

L'ormai celebre «*revenge porn*» è un fenomeno ben preciso, che matura nell'alveo di una relazione amorosa e consiste nella pubblicazione, solitamente su Internet, da parte di uno dei due membri della coppia di immagini dal contenuto sessuale al fine di vendicarsi arrecando danno all'*ex partner* che ha interrotto la relazione.

Nel linguaggio comune, tuttavia, i confini della definizione si sono dimostrati estremamente fluidi: l'espressione «*revenge porn*» è presto divenuta uno «*shorthand*» usato per indicare tutte le forme di diffusione non consensuale di immagini sessualmente connotate.

In questa prospettiva, come si è osservato, «*revenge porn*» è al tempo stesso un po' metonimia e un po' sineddoche: da un lato, si pone l'accento sulla causa (la vendetta) anziché sull'effetto (il danno subito dalla vittima), dall'altro, con una «*parte*» (il «*revenge porn* in senso stretto») spesso si richiama un «*tutto*» molto più ampio che è la divulgazione non consensuale di immagini sessuali.

L'approssimazione terminologica che affligge la materia non è stata sino ad ora priva di conseguenze sul piano pratico. Specialmente negli Stati Uniti, l'abuso del termine «*revenge porn*» ha contribuito ad alimentare un pregiudizio nei confronti delle vittime. Ma non solo: nei casi in cui, al momento della criminalizzazione in via specifica, il legislatore ha messo nel mirino il «*revenge porn* in senso stretto» ha finito per non offrire tutela adeguata a ipotesi caratterizzate dal medesimo (se non, talvolta, più grave) grado di offesa ma prive della finalità vendicativa dell'autore.

Proprio la severità e, si vedrà tra poco, la sostanziale irrimediabilità del danno subito dalla vittima impongono al penalista di interrogarsi non solo sul «*revenge porn* in senso stretto» ma anche sulle altre articolazioni della pornografia non consensuale. Non prima, però, di aver messo meglio a fuoco il fenomeno sotto i profili della sua diffusione e delle sue cause principali.

<sup>52</sup> Parlano di «*non consensual pornography*» CITRON e FRANKS (2014), p. 346; mentre di «*involuntary porn*» BARMORE (2015), p. 448.

<sup>53</sup> Così HENRY e POWELL (2016a), p. 401, i quali tuttavia inquadrano l'«*image-based sexual exploitation*» nella cornice del (molto meno neutrale) «*TFSV*» («*technology-facilitated sexual violence*»).

<sup>54</sup> Non è compito di questo scritto definire esattamente che cosa sia «*pornografico*». Si vedano, tuttavia, le essenziali coordinate fissate alla nota 44.

## 4.

## L'incidenza statistica di "revenge porn" e "sexting"

## A) Alcuni dati sulla diffusione del fenomeno

Non è compito agevole stabilire l'incidenza statistica del "revenge porn" e delle altre ipotesi di diffusione non consensuale di immagini intime.

In Italia non risultano esserci ancora studi statistici in argomento ed è pertanto necessario rifarsi a quelli di lingua inglese, ipotizzando che, in un futuro prossimo, il fenomeno possa assumere le stesse dimensioni anche nel nostro Paese.

Peraltro, perfino la dottrina angloamericana è solita lamentare una penuria di studi scientifici attendibili sul tema, che costringe a fare affidamento sulle poche statistiche ufficiali e sulla moltitudine di ricerche, misurazioni e sondaggi effettuati da media, aziende del settore e associazioni di difesa delle donne<sup>55</sup>.

Se si tratta dunque di dati da leggere con un certo distacco, perlomeno la tendenza all'inesorabile aumento dei casi descritta da tutte le fonti è talmente marcata ed uniforme da risultare, in fin dei conti, verosimile.

Vediamo di passare in rassegna alcune statistiche che paiono al contempo significative e tra le più attendibili a disposizione.

Uno studio condotto nel 2013 dalla società americana McAfee, attiva nel settore della sicurezza informatica, sostiene che durante l'anno precedente nel 10% delle coppie di età tra i diciotto ed i cinquantaquattro anni si è verificata una minaccia di "revenge porn"; il 60% è poi stato portato a compimento. In sostanza, quindi, nel 2012 negli Stati Uniti il fenomeno avrebbe concretamente riguardato una coppia su venti<sup>56</sup>.

Il dato appare in linea con una ricerca del *Melbourne Institute of Technology* (RMIT), che ha stabilito come, nel 2015, su una base di 3.000 australiani intervistati d'età ricompresa tra i 18 ed i 55 anni, ad uno su dieci sia capitato che proprie immagini venissero distribuite *online* o inviate ad altri senza il proprio permesso<sup>57</sup>.

Il Paese più colpito sembra però il Giappone, con ben 27.334 casi di divulgazione non consensuale di immagini intime segnalati alla polizia tra il 2008 ed il 2012: poco più di 6.800 denunce all'anno<sup>58</sup>.

Tra le statistiche più attendibili figura senz'altro quella sulle denunce registrate in Inghilterra nel primo anno dall'introduzione della legge sul "revenge porn" del 2015, che sono addirittura 830. Nel 75% dei casi a riportare i fatti alla polizia sono state donne e tutte le prime 10 condanne sono state emesse nei confronti di uomini<sup>59</sup>.

Un altro indizio su quella che gli inglesi chiamano "prevalence" del "revenge porn" è offerto da alcune indicazioni statistiche relative al diverso, ma parallelo, versante della diffusione e dei "fruitori" delle immagini.

Si è già accennato ad "Is Anyone up?", il primo – se non sotto il profilo temporale, senz'altro sotto quello della popolarità – portale *hard* interamente dedicato al "revenge porn". Il sito riceveva oltre 300.000 visitatori ogni giorno prima di essere chiuso<sup>60</sup>. E si tratta solo della punta dell'*iceberg*: secondo un'inchiesta condotta dall'autorevole periodico britannico *The Economist*, a luglio 2014 i siti specializzati nella diffusione non consensuale di immagini private erano più

<sup>55</sup> D'altronde, non sembra nemmeno trattarsi di un problema che si presta ad essere indicizzato secondo statistiche precise. In molti casi, infatti, le vittime preferiscono non parlare di quanto avvenuto, ritenendolo un vano approfondimento delle proprie ferite (v. §§ 6 e 7). In proposito, va poi tenuto in considerazione il c.d. "Streisand effect", ovvero il fenomeno mediatico per cui il tentativo di censura o rimozione di un'informazione ne provoca, contrariamente agli intenti, una forte pubblicizzazione. L'espressione deriva dal caso di Barbra Streisand, attrice e cantante americana, che nel 2003 ha denunciato il sito del fotografo Kenneth Adelman per aver pubblicato sul proprio sito una fotografia dal mare della sua villa di Malibù. Anziché sortire l'effetto desiderato, la rimozione dalla rete dell'immagine, la causa ha attirato l'attenzione dei media sulla fotografia incriminata, che da quel momento è divenuta "virale".

<sup>56</sup> Cfr. anche per altre statistiche, *Lovers Beware: Scorned Exes May Share Intimate Data and Images Online*, 4 febbraio 2013, [www.mcafee.com/us/about/news/2013](http://www.mcafee.com/us/about/news/2013).

<sup>57</sup> Cfr. POWELL e HENRY (2015).

<sup>58</sup> Cfr. LEGAL AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS COMMITTEE, *Phenomenon Colloquially Referred to as 'Revenge Porn' (Commonwealth of Australia)*, 2016), p. 4.

<sup>59</sup> In proposito, MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 537, nota 13. Riferiscono di più di 7000 denunce registrate prima della riforma per diffusione non consensuale di immagini nelle terre di Sua Maestà BOND e TYRRELL (2018).

<sup>60</sup> Per offrire un'unità di misura di confronto, il sito [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) riceve 150.000 visite mensili. Cfr. VIGANÒ, (2018).



di 3.000 (dei quali almeno 30 nel Regno Unito)<sup>61</sup>.

Le immagini, però, come si deduce anche dalla storia di Tiziana Cantone, non circolano solo su siti “di settore”. È senz'altro d'impatto, in questa prospettiva, la notizia pubblicata da *Facebook* – come noto, il principale *social network* a livello globale – di aver cancellato, solo nel primo trimestre del 2018 ben 21 milioni di immagini di nudo di adulti o più strettamente pornografici<sup>62</sup>. In pratica, come precisato dalla stessa società: «su ogni 10.000 contenuti visualizzati su *Facebook*, 7-9 visualizzazioni hanno riguardato contenuti che violano i nostri standard su nudo e pornografia». Ovviamente, solo una piccola parte dei contributi cancellati avrà riguardato ipotesi di pornografia non consensuale, ma va sottolineato che, come testimoniato da diversi casi giudiziari recenti, anche in Italia spesso è proprio *Facebook* la piattaforma prescelta dagli autori di “*revenge porn*” per la divulgazione<sup>63</sup>. Essa infatti permette di vendicarsi con semplicità mostrando le immagini direttamente a tutti gli amici e conoscenti della vittima.

Peraltro, secondo un'inchiesta del *Guardian*, quotidiano di Manchester, un documento riservato di *Facebook* (“*leaked document*”) rivelerebbe come nel gennaio 2017 i contributi segnalati come possibili casi di “*revenge porn*” sarebbero più di 51.000, a cui vanno aggiunti 2450 (asserite) ipotesi di “*sextortion*”<sup>64</sup>.

### B) Il “*sexting*” come fonte primaria di immagini da pubblicare

All'aumento dei casi, realizzati o minacciati, di “*revenge porn*” va certamente collegato un altro fenomeno in enorme espansione, il c.d. “*sexting*”, ovvero l'invio “per messaggio” di un'immagine di nudo<sup>65</sup>.

Esso, come vedremo, è già stato preso in esame dalla dottrina italiana e dalla giurisprudenza soprattutto in relazione al profilo della perseguibilità del minore che detiene le immagini della fidanzatina, anch'ella minorenni, nella cornice dei reati sulla pedopornografia<sup>66</sup>.

In effetti, non è difficile comprendere come il “*sexting*” costituisca un bacino inesauribile di nuove immagini intime o pornografiche di possibile diffusione – pare, addirittura, che circa l'80% dei casi di “*revenge porn*” avvenga su foto “auto-scattate” (“*selftaken*”)<sup>67</sup> –, di talché, per delineare le proporzioni attuali e/o future della pornografia non consensuale, occorre prendere in considerazione anche alcune statistiche su tale nuova abitudine sessuale.

Trattandosi di attività in qualche misura “prodromica” al “*revenge porn*” e diffusasi prima, va evidenziato che le indagini sul “*sexting*” sono decisamente più numerose e “robuste” a livello scientifico. Anche in questo caso, tuttavia, ci si limiterà ad un breve affresco della situazione.

Sembra in primo luogo opportuno sfatare un falso mito. È opinione diffusa, forse accentuata dai principali problemi giuridici che di solito vengono affrontati, che il “*sexting*” sia un'esclusiva del mondo adolescenziale. In realtà, una ricerca condotta da tre criminologi australiani comparando numerosi studi in materia, arriva ad individuare una sostanziale parità nei dati relativi al “*sexting*” compiuto da minorenni e da adulti, con una leggera prevalenza di questi ultimi nelle statistiche<sup>68</sup>. Del resto, anche fonti statunitensi parlano di una pratica divenuta ormai “*mainstream*” tra gli americani di ogni età<sup>69</sup>, al punto che in occasione del San Valentino 2013, tra gli intervistati della McAfee, il 43% degli uomini ed il 29% delle donne pianificava

<sup>61</sup> V. *Misery Merchants*, in *The Economist*, 5 luglio 2014, disponibile nella versione *online* su [www.economist.com](http://www.economist.com). La statistica, ovviamente, ha ad oggetto esclusivamente portali dedicati ad immagini e video di “*ex fidanzate*” o, comunque, divulgati non consensualmente. Non sono ricompresi, pertanto, tutti i siti pornografici “classici”, la grande maggior parte dei quali ospita abitualmente contributi pubblicati senza il permesso di chi vi è ritratto.

<sup>62</sup> La notizia è stata ripresa anche dalla stampa italiana, in particolare da *Il Sole 24 ore*: *Pornografia, Violenza, Spam: ecco perché Facebook ha rimosso milioni di contenuti*, 16 maggio 2018, disponibile sul sito del quotidiano, [www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com).

<sup>63</sup> La diffusione su *Facebook* è avvenuta, per esempio, nel caso deciso da [Trib. Firenze, Ufficio GIP, con sentenza del 10.2.2015, n. 163](#), pubblicata su *Dir. pen. cont.*, 22 aprile 2015, con nota di [A. VERZA](#).

<sup>64</sup> Cfr. *Facebook flooded with 'sextortion' and 'revenge porn', files reveal*, in *The Guardian* 22 maggio 2017, versione *online*, [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com).

<sup>65</sup> La parola deriva principalmente dall'inglese “*texting*”, cioè inviare un “*text-message*” (un messaggio dal telefono cellulare) alla cui “*t*” è stata sostituita la “*s*” evocativa non (più) solo del “*sex*”, ma (oggi) anche del c.d. “*selfie*”, come noto la foto auto-scattata mediante uno *smartphone*. Il termine, anch'esso di grande successo, è stato coniato per la prima volta dalla stampa britannica nel 2005. Trattandosi di espressione meno recente di “*revenge porn*”, “*sexting*” è stata accolta non solo nella versione *online* dei più influenti dizionari britannici, ma è già confluita anche in quelli cartacei, come quello di Cambridge che definisce il “*sexting*” come «*the activity of sending text messages that are about sex or intended to sexually excite someone*», v. C. Mc Intosh (a cura di), *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, iv ed., 2013, Cambridge, Cambridge UP, p. 1413.

<sup>66</sup> Cfr. [VERZA \(2015\)](#); la quale, peraltro, denota una certa attenzione anche per la “*revenge pornography*”, evidenziandone il collegamento al “*sexting*” attraverso la denominazione di “*sexting* secondario”; [BIANCHI M. \(2016\)](#); [SALVADORI \(2017\)](#).

<sup>67</sup> Cfr. [BARMORE \(2015\)](#), p. 467.

<sup>68</sup> [SALTER, CROFTS, e LEE \(2013\)](#), pp. 303 e 304.

<sup>69</sup> [HUMBACH \(2014-2015\)](#), p. 215. Si vedano in particolare le considerazioni della stampa americana citate alla nota 3.

di inviare al proprio *partner* proprie “*sexy photos*”<sup>70</sup>.

Ad ogni buon conto, gli studi quantitativi sul “*sexting*” tra i giovani mostrano una percentuale di ragazzi coinvolti compresa tra il 15% ed il 40%<sup>71</sup>.

L'oscillazione dipende da una ragione ben precisa: molte ricerche aderiscono ad un concetto di “*sexting*” estremamente dilatato, sia nell'oggetto del messaggio che nelle modalità di invio. Quanto al primo, è evidente che ciò che maggiormente mette in pericolo la *privacy* sessuale del giovane è l'invio di una *propria* immagine, non la trasmissione di una generica immagine di nudo. Quest'ultima condotta potrà, al più, contribuire alla diffusione non consensuale di immagini intime (aggravando un danno già esistente), sempre che, naturalmente, ne ricorrano gli estremi, oppure avere ripercussioni sulla “formazione” sessuale del giovane, ma non rileva sotto il profilo della *produzione* di nuove immagini potenzialmente destinate alla divulgazione non consensuale<sup>72</sup>.

In linea di massima, occorre dunque guardare a quel 40% come alla percentuale totale di *teenagers* che, genericamente, ricevono e/o inviano fotografie e/o video a contenuto sessuale. Nella prospettiva del “*revenge porn*” qui in esame, si tratta della percentuale di coloro che sono potenziali “*secondi distributori*” di immagini previamente pubblicate da un altro soggetto<sup>73</sup>.

La percentuale di giovani che *creano* una propria immagine di nudo per inviarla al *partner* al fine di un eccitamento sessuale, come da definizione di “*sexting* in senso stretto”, dovrebbe essere, invece, vicina al 15%. È possibile che la statistica sia più fedele alla realtà di Paesi come l'Australia e gli Stati Uniti dove questo comportamento è ormai “culturalmente prevalente”, mentre sia, almeno per il momento, sovradimensionata in relazione al contesto europeo<sup>74</sup>.

Con specifico riferimento alla situazione italiana, ancorché non recentissima, è senz'altro di interesse una ricerca di *Ipsos* e *Save The Children* del 2010<sup>75</sup>. Secondo lo studio, il 4% degli adolescenti tra i dodici ed i quattordici anni, e addirittura l'8% di quelli tra i quindici ed i diciassette anni, avrebbe ammesso di aver inviato foto pornografiche di sé, mentre il 45% avrebbe confessato di ricevere messaggi a sfondo sessuale ed il 24% di ricevere foto o video di persone conosciute nude o semi-nude.

### C) Un quadro allarmante

Anche in conclusione dell'approfondimento statistico pare il caso di riprendere brevemente le fila del discorso. Non è agevole avventurarsi – il lettore se ne sarà certamente reso conto – nell'analisi dei dati: l'imprecisione terminologica (già lamentata nel paragrafo che precede) tende, in ricerche e sondaggi, a sovrapporre condotte contigue ma distinte e rende difficile apprezzare l'effettiva portata dei fenomeni in esame<sup>76</sup>.

Come quando si osserva una tela impressionista è bene allontanarsi e non concentrarsi sul particolare, così sembra opportuno fare anche davanti al dipinto che illustra la “*prevalence*” di “*revenge porn*” e “*sexting*”.

Non siamo in grado di vedere con precisione molti dettagli, ma dall'insieme percepiamo che si tratta senza alcun dubbio di un quadro preoccupante, che evidenzia un fenomeno in forte aumento e non più circoscritto a casi sporadici “alla Feltmeyer”, ma che interessa, o rischia di interessare, percentuali sempre più significative della popolazione.

Sembrano rivelatrici in particolar modo le statistiche relative al “*sexting*”. L'approccio fattualmente approssimativo di tanti studi, che confondono tra invio di immagini proprie ed invio di immagini ricevute da altri, porta ad analizzare il fenomeno da due punti di vista differenti.

Dal primo, il “*sexting*” appare come un preambolo del “*revenge porn*”: l'invio di una propria

<sup>70</sup> V. *Lovers Beware: Scorned Exes May Share Intimate Data and Images Online*, cit.

<sup>71</sup> Si veda in proposito lo studio condotto per la NSPCC (*National Society for the Prevention of Cruelty to Children*) dall'*Institute of Education della London University*, dal *King's College* di Londra e dalla *London School of Economics and Political Science* a cura di RINGROSE, GILL, LIVINGSTONE, e HARVEY (2012).

<sup>72</sup> Sul piano delle modalità di invio delle immagini, la stretta definizione richiederebbe che esso avvenga esclusivamente mediante lo *smartphone*. Molte indagini, invece, allargano le statistiche a trasmissioni avvenute nelle più varie modalità: “*peer-to-peer*”, *e-mail*, *chat* su Internet, persino i *social network*. Lamentano questi profili di imprecisione delle ricerche sul “*sexting*” in particolare, gli australiani SALTER, CROFTS e LEE (2013), p. 303.

<sup>73</sup> Sulla eventuale rilevanza penale di tale condotta a seguito dell'eventuale criminalizzazione in via specifica del “*revenge porn*” si veda il §. 13.

<sup>74</sup> Cfr. LIVINGSTONE, HADDON, GÖRZIG e OLAFSSON (2010).

<sup>75</sup> V. *Ipsos* e *Save The Children*, *Sessualità e Internet: comportamenti dei teenager italiani*, 2010, su [www.savethechildren.it](http://www.savethechildren.it). Citata anche da VERZA (2015), p. 5.

<sup>76</sup> In questa prospettiva, un po' di ordine a livello semantico potrebbe essere garantito dall'abbandono della dicotomia “*sexting* primario” – “*sexting* secondario” e dall'impiego, in luogo di quest'ultimo, delle terminologie relative alla pornografia non consensuale esaminate nel § 3.

immagine espone colui o colei che si è scattato il “sex”, cioè il *selfie* a sfondo sessuale, ad una successiva pubblicazione non consensuale. Raccogliendo ed incrociando le fonti esaminate poco fa, è plausibile ritenere che *almeno* l’8% dei ragazzi italiani sia uso a queste pratiche.

Dall’altro, certe statistiche sul “sexting” danno l’idea della consistenza della platea nei casi di “*revenge porn*”, ovvero tutti coloro che ammettono, nei sondaggi, di ricevere immagini di nudo sul proprio *smartphone*. In questo caso, è verosimile ritenere che un’immagine pubblicata non consensualmente possa potenzialmente raggiungere il 40% dei giovani e degli adulti.

Si tratta di numeri fuori controllo, dei quali non si conosce nemmeno l’esatta attualità, non foss’altro perché derivanti da studi risalenti ormai a qualche anno fa. Nel frattempo infatti, le tecnologie, anziché ostacolarne la diffusione, hanno reso la creazione e la distribuzione non consensuale di immagini pornografiche ancora più semplici, radicando e “normalizzando” le condotte in esame.

Proprio questo, tra l’altro, è l’ultimo aspetto da considerare in conclusione della prima parte del lavoro, dedicata alla “scoperta” della pornografia non consensuale.

## 5. Tra “normalizzazione” della pornografia ed “ubiquità” dello *smartphone*: alcune spiegazioni dell’ascesa della “*revenge pornography*”

Sino ad ora non si è rinunciato, anche a rischio di dilungarsi su aspetti apparentemente “di contorno”, a (tentare di) esporre il tema in tutta la sua frastagliata complessità. L’argomento che si vuole ora affrontare – le cause dell’affermazione del “*revenge porn*” – impone invece una trattazione molto più essenziale, circoscritta ad alcune considerazioni introduttive. Esso, infatti meriterebbe uno studio di ben altro tenore, declinato peraltro secondo competenze diverse da quella giuridica.

Ciò premesso, la straordinaria diffusione della pornografia non consensuale di cui si è dato conto nel paragrafo che precede sembra poter essere ricondotta, grossomodo, a due tendenze generali.

La prima, come intuibile, è collegata all’affermarsi delle tecnologie digitali.

I nuovi telefoni cellulari, costantemente connessi ad Internet, hanno “digitalizzato” molti aspetti della vita delle persone, specie di quelle più giovani, assorbendo gran parte delle attività relazionali. La sua “ubiquità” ha consentito allo *smartphone* di invadere anche i momenti più intimi, di talché molti paradigmi della sessualità stanno mutando in forza dell’adeguamento tecnologico<sup>77</sup>.

Parallelamente alla progressiva riduzione della dimensione fisica del sesso, sta scomparendo il suo *status* di tabù. Si tratta della seconda tendenza generale che si ritiene possa spiegare il diffondersi del “*revenge porn*”, e che in sociologia è stata denominata “normalizzazione della pornografia”<sup>78</sup>. Con tale espressione si cerca di descrivere il percorso della pornografia, che, dalla dimensione marginale e clandestina che l’ha caratterizzata fino alla metà del secolo scorso<sup>79</sup>, si è a tal punto diffusa da aver perso ogni valenza trasgressiva. Essa è divenuta, appunto, “normale” ed è penetrata all’interno della cultura di massa attraverso l’influsso dei media, della pubblicità, in parte anche di sport ed arte, ma soprattutto di Internet.

La rete ha contribuito al fenomeno in questione secondo due direttrici. Ha, da un lato, reso possibile per chiunque visionare con facilità estrema materiali pornografici, favorendo in modo decisivo l’impennata senza precedenti registrata dall’industria pornografica<sup>80</sup>; dall’altro lato, Internet e le altre tecnologie hanno “democraticizzato” la possibilità di produrre e distribuire pornografia, avviandone un filone di grande successo come quello “amatoriale”.

Il ragionamento è, in fin dei conti, circolare, ma ciò non deve stupire. Un recente studio americano ha messo in luce come la pornografia sia da sempre un imprescindibile “motore” per

<sup>77</sup> Per l’uso dell’espressione “ubiquity” relativamente allo *smartphone*, MCGLYNN e RACKLEY (2017), 535.

<sup>78</sup> In argomento, ADAMO (2004); VERZA (2006); MENICOCCHI (2014).

<sup>79</sup> La svolta in senso liberale va attribuita ad un paio di pronunce della Corte Suprema americana. *V. Roth v United States* 77 S.Ct. 1304 (1957); *Miller v California* 93 S.Ct. 2607 (1973). Per un commento di entrambe GILLESPIE (2016), pp. 223 ss.

<sup>80</sup> Basti pensare che nel 1991 negli Stati Uniti si contavano appena meno di novanta riviste pornografiche, mentre nel 2015, la ricerca su *Google* della parola “*porn*” ha portato a ben 363 milioni di risultati in un quarto di secondo, v. BUDDE PATTON (2015), p. 408. Quanto ai ricavi, essi superano di gran lunga quelli di Hollywood.



l'avanzamento tecnologico, anche in termini di investimenti, e come molti dei nuovi strumenti digitali, indispensabili per la vita moderna, siano stati in realtà sviluppati per creare o fruire meglio e più facilmente la pornografia<sup>81</sup>.

Tornando a noi, la combinazione di questi due fattori – onnipresenza dello *smartphone* e “sessualizzazione” della cultura – rende del tutto “normale”, soprattutto tra adolescenti e “nativi digitali”, affidarsi alla tecnologia per esprimere vari aspetti della propria sessualità.

In conclusione, ai nostri fini è di interesse anche qualche considerazione sulla pornografia amatoriale. Nei paragrafi precedenti si è messo in luce il successo dei siti specializzati in “*revenge porn*”, i più famosi dei quali sono arrivati a ricevere anche oltre 300.000 visite giornaliere. In parte l'elevata attrazione dei consumatori per questi momenti di intimità sottratti ad un reale contesto di coppia si deve alla loro veridicità. Se la pornografia era nata soprattutto come esibizione della “realtà”, la tendenza industriale degli ultimi anni è stata invece nella direzione di una sua spettacolarizzazione. Quella primigenia vocazione è oggi ripresa, appunto, dalla pornografia amatoriale, che attira tutti i fruitori alla ricerca del vero, del casalingo, della spontaneità estranea agli schemi codificati della pornografia “ufficiale”<sup>82</sup>.

## 6.

### L'impatto sulle vittime della pubblicazione non consensuale di immagini intime.

Si è, dunque, terminato di esplorare la pornografia non consensuale, ovvero la divulgazione di immagini intime o pornografiche contro la volontà di chi vi è ritratto, colloquialmente indicata con l'espressione “*revenge porn*”.

La sua “fortuna”, osservata nei preoccupanti dati a disposizione, va principalmente intesa come una degenerazione dell'affermarsi delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Esse stanno cambiando molti aspetti della vita moderna tra i quali, come si è visto, anche la sessualità – di qui, ad esempio, la pratica del “*sexting*” – e la pornografia, esponendoli però al contempo a nuove e sino ad oggi (semi)sconosciute forme di rischio.

Occorre ora, in ossequio al piano di lavoro inizialmente illustrato, cominciare ad interrogarsi sulle potenzialità di una eventuale criminalizzazione specifica della pornografia involontaria, in linea con la scelta politico-criminale effettuata negli ultimi anni da tutti i principali ordinamenti di *common law*.

Alcune considerazioni sono già emerse nel corso della trattazione, come ad esempio quelle relative all'inadeguatezza del neologismo “*revenge porn*” a coprire tutte le diverse declinazioni e sfaccettature del fenomeno in discussione. Qualcosa si ritiene essere già emerso anche in relazione alla spiccata lesività delle condotte riconducibili alla pornografia non consensuale: il prologo *in medias res* aveva la funzione di mettere subito in primo piano le sue crude conseguenze.

Proprio questo sembra l'aspetto da cui prendere le mosse nella seconda parte del lavoro. Del resto, l'incriminazione di una forma di pornografia non può che passare attraverso il riconoscimento della sua marcata dimensione offensiva<sup>83</sup>. Ciò è avvenuto anche negli Stati Uniti, dove proprio la portata dell'offesa subita dalle vittime ha persuaso numerosi *Lawmakers* federati ad intervenire nonostante le forti obiezioni della “*First Amendment Doctrine*”<sup>84</sup>.

Le conseguenze del “*revenge porn*” o, comunque, delle altre forme di condivisione non consensuale di immagini sono apprezzabili secondo più prospettive.

In primo piano si trovano senz'altro le sofferenze psicologiche patite da chi è ritratto nelle

<sup>81</sup> Su questa relazione, il volume di BARSS (2010).

<sup>82</sup> Su tutti questi aspetti, MENICOCCHI (2014), pp. 123 ss. Si vedano anche le considerazioni sulla moderna tendenza all'esibizionismo contenute alla nota n. 36.

<sup>83</sup> La lesività della pornografia è argomento da tempo dibattuto nella nostra dottrina e non solo. Recentemente, da noi, il problema si è posto in relazione ad alcune fattispecie di pedopornografia che, per disvalore e offensività, paiono lontane da quelle ipotesi di abuso che hanno motivato l'introduzione di una severa legislazione. Così, CADOPPI (2006a), pp. 64 ss. Per una panoramica degli aspetti di criticità dell'art. 600-*quater* c.p., con una particolare attenzione anche al profilo probatorio, COCCO (2007).

Nel mondo angloamericano non mancano prese di posizione, anche recenti, sulla dannosità della pornografia (non solo minorile). Per una rassegna, ORMEROD (2006) e, più di recente, GILLESPIE (2010). A livello di offensività, le maggiori tensioni sono date, similmente a quanto rilevato anche dalla stessa dottrina italiana, dalla c.d. “*virtual child pornography*”, v. OST S. (2010).

<sup>84</sup> In questo senso CITRON e FRANKS (2014), p. 350. Per un maggiore approfondimento della materia, nonché per più puntuali riferimenti alla giurisprudenza della Corte Suprema americana in tema di pornografia, v. *infra*, § 12, C).

immagini divulgate<sup>85</sup>. Anche sotto questo profilo non sappiamo ancora molto dal momento che, benché la letteratura sul “*revenge porn*” sia in considerevole aumento, la maggior parte delle indagini preferisce un approccio criminologico incentrato sull'autore<sup>86</sup>. Tuttavia, secondo qualche prima ricerca, l'80% delle vittime soffrirebbe di *stress* emozionale severo ed ansia<sup>87</sup>, mentre il 47% penserebbe almeno una volta al suicidio<sup>88</sup>.

Oltre che a livello psicologico, l'impatto sulle vittime spesso assume contorni – se possibile – ancor più concreti. Alla pubblicazione molte volte si accompagna il c.d. “*doxxing*”, ovvero la tendenza da parte del “vendicatore”, o di chiunque condivida o veda i materiali *online*, a pubblicare non solo le immagini intime, ma congiuntamente anche informazioni personali della persona raffigurata: nome, indirizzo, numero di telefono, contatto *e-mail*, riferimenti sui *social network*<sup>89</sup>. In questo modo la donna diviene, dopo la pubblicazione, bersaglio anche di *stalking*, fisico e virtuale<sup>90</sup>, attacchi sessuali, molestie di ogni genere, telefonate ed *hate crimes*<sup>91</sup>.

Un'altra conseguenza molto frequente è la perdita del lavoro. Capita non di rado, infatti, specie quando la vittima ricopre un ruolo educativo (es. maestra di scuola), che l'autore invii in una busta le fotografie o il video al datore di lavoro (es. il preside). Più in generale, sempre sul piano dei costi professionali, va rilevato come quasi sempre le vittime finiscano per ritirarsi dagli spazi pubblici (*online* e *offline*), perdendo importanti opportunità non soltanto lavorative; quando ciò non avviene, la loro “*online reputation*” – oggetto di scrupolose ricerche da parte delle aziende – è ormai compromessa e l'effetto è il medesimo<sup>92</sup>.

Attesa la diversificata morfologia che, a livello comportamentale, può assumere la condotta della “*disclosure*”, il discorso è stato sin qui generico. Va però evidenziato come, a seconda delle modalità in concreto, possano prevalere determinati profili di danno a discapito di altri. Ad esempio, quando le immagini vengono fatte circolare dall'*ex partner* sui *social network*, i materiali non avranno una capacità diffusiva immediata (quantomeno non simile alla stessa di un famoso portale porno), ma, da un punto di vista reputazionale, la vittima non serberà un astratto *timore* che qualcuno nel “*wide web*” possa imbattersi nelle sue immagini pornografiche, bensì la *certezza* che esse siano viste da tutti i suoi parenti, amici, colleghi e conoscenti<sup>93</sup>.

Interpellato dal Parlamento australiano, il SASS (“*Sexual Assault Support Service*”) ha ricostruito, mediando tra studi accademici e casi seguiti direttamente, un quadro molto approfondito degli effetti della pornografia non consensuale. Tra le più comuni reazioni delle vittime sono elencate: le sensazioni di vergogna, umiliazione, violazione personale ed impotenza; apprensione circa la propria sicurezza personale; la percezione di essere costantemente sotto sorveglianza; la paura di essere filmati durante le attività sessuali; la *online* “*hypervigilance*”, ovvero il controllo compulsivo dei siti *hard* per sapere se sono state caricate altre immagini; l'abbandono dell'impiego; problemi relazionali di coppia, in famiglia, nella società e sul lavoro; ritiro sociale; vergogna del proprio corpo; sintomi da trauma quali ansia, insonnia ed incubi; maturazione di intenti suicidari e tentativi<sup>94</sup>.

I profili di danno psicologico possono rivelarsi ancora più gravi quando a sperimentarli sono minori, che rischiano di essere colpiti da un blocco nel percorso di crescita e nella formazione della personalità<sup>95</sup>. Per non parlare dei pregiudizi sul futuro: l'abbandono scolastico è la

<sup>85</sup> V. CITRON e FRANKS (2014), p. 347;

<sup>86</sup> Lo rileva GILLESPIE (2016), p. 220. Uno studio condotto da medici psichiatri è quello di KAMAL e NEWMAN (2016); per l'analisi dei risvolti medici, soprattutto, pp. 362 ss.

<sup>87</sup> Si vedano le statistiche proposte da CITRON e FRANKS (2014), p. 351.

<sup>88</sup> V. BARMORE (2015), p. 449. Detto di Tiziana Cantone, nel mondo anglosassone fortunatamente pochi casi sino ad oggi si sono risolti in suicidi. In America il più noto è quello di Jessica Hogan, una diciottenne di Cincinnati, mentre in Canada quello di Amanda Todd, quindicenne di Vancouver. In Australia, invece, non ne sono stati ancora riportati. Cfr. SUZOR, SEIGNIOR e SINGLETON (2017), p. 1061.

<sup>89</sup> In proposito, MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 545. Il termine “*doxxing*” è utilizzato per indicare la pratica di diffondere pubblicamente online informazioni personali o altri dati sensibili. Spesso ciò avviene in contesti di “*online shaming*” come quello in esame. Il termine nasce come contrazione dell'inglese “*documents*”.

<sup>90</sup> Sulle declinazioni virtuali dello *stalking*, si veda il capitolo dedicatovi nel lavoro monografico da CLOUGH (2010), pp. 365 ss.

<sup>91</sup> La tendenza infatti è quella di insultare la donna, biasimando la sua moralità. In argomento, POOLE (2013), pp. 221 ss. Più in generale, nella letteratura americana sugli *hate crimes*, ma con riferimenti anche alla casistica in esame, CITRON (2014); in quella inglese GILLESPIE (2014).

<sup>92</sup> Su tutti questi profili, la disamina di CITRON e FRANKS (2014), p. 352.

<sup>93</sup> In questo senso, SUZOR, SEIGNIOR, e SINGLETON (2017), pp. 1060 ss.

<sup>94</sup> V. LEGAL AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS COMMITTEE, *Phenomenon Colloquially Referred to as 'Revenge Porn' (Commonwealth of Australia)*, 2016), p. 20.

<sup>95</sup> Il tema è chiaramente molto vasto e complesso. In argomento nella dottrina americana, CITRON (2014), p. 11 ss.; in quella australiana HENRY e POWELL, (2016b), pp. 195 ss. A livello di indagini RINGROSE, GILL, LIVINGSTONE e HARVEY (2012), pp. 45 ss. In lingua italiana, spunti in VERZA (2015), pp. 5-6.

regola e la ricerca di un lavoro molto difficoltosa, anche a distanza di anni<sup>96</sup>.

Le conseguenze della pornografia non consensuale sono, quindi, estremamente severe sotto molti punti di vista. A chi nella dottrina inglese ha sostenuto che, in linea con quanto avviene per gli altri “*privacy infringements*”, fosse sufficiente la qualificazione di “*civil wrong*”, Alisdair Gillespie, uno degli studiosi britannici più attivi su questi temi, ha ribattuto che il danno inflitto dalle condotte di divulgazione è tale che può sicuramente giustificare l'intervento della *criminal law*<sup>97</sup>.

Ciò è senza dubbio condivisibile, ma si ritiene opportuno evidenziare un ulteriore elemento che, nell'ottica della sussidiarietà penale, rafforza l'idea che il “*revenge porn*” e le altre condotte similari siano essenzialmente un problema penalistico.

## 7.

### (segue): la “*dissemination*” su Internet delle immagini, ovvero l'irrimediabilità del danno quale cifra distintiva.

Secondo una recentissima ricerca svolta da due sociologhe canadesi, un'altra conseguenza della pubblicazione di immagini intime sarebbe una crisi di identità della vittima, cagionata dalla sensazione di aver perso il controllo su come vengono presentati al mondo il proprio corpo e la propria sessualità<sup>98</sup>.

In effetti, tale reazione è altamente comprensibile: una volta che le immagini iniziano a circolare niente sembra più in grado di fermarle e la vittima prova la sensazione di impotenza già segnalata anche dal SASS australiano.

In proposito, la storia di Tiziana Cantone ricostruita nelle prime pagine costituisce una dimostrazione, forse iperbolica ma comunque reale, dei livelli che può raggiungere la “*dissemination*” dei materiali. Essa può avvenire attraverso un numero talmente ampio di canali – applicazioni di messaggistica, *social network*, portali *hard*, *peer to peer*, *mailing list* – che è impossibile contenerne la propagazione. Del resto, anche le statistiche già esaminate nel corso del lavoro permettono di comprendere l'inarrestabilità della diffusione: se un sito specializzato in “*revenge porn*” riceve 300.000 visite al giorno, o il 40% dei *teenagers* è solito fare “*sexting* in senso lato”, cioè inviare immagini di nudo altrui, allora è chiaro come la platea dei possibili c.d. “secondi distributori”, ossia coloro che con un semplice *click* possono moltiplicare le capacità diffusive dell'immagine, sia così vasta da risultare assolutamente incontrollabile.

Rispetto a questo vero e proprio straripamento – si è sottolineato nella letteratura angloamericana – gli argini eretti dal diritto civile appaiono decisamente insufficienti<sup>99</sup>. Un'in-giunzione può consentire di rimuovere un contenuto da uno specifico sito *web*, peraltro con tempistiche del tutto inconciliabili con la “*dissemination*”, ma non può impedire che venga postato altrove o, tempo dopo, persino sullo stesso sito da un altro utente<sup>100</sup>.

Va inoltre considerato che la gran parte dei siti pornografici si trova fuori dall'Italia, con un conseguente affievolimento delle azioni esperibili. La questione si è posta anche nei Paesi di *common law* – eccetto, ovviamente, gli Stati Uniti dove risiede la maggior parte dei portali – e ha condotto i legislatori ad interrogarsi anche su eventuali meccanismi di collaborazione con i c.d. “*providers*”<sup>101</sup>.

Naturalmente, l'irreversibilità della pubblicazione si riflette sulle vittime, che tendono ad interiorizzare la vergogna e l'umiliazione e a riviverle ogniqualvolta siano costrette a parlarne

<sup>96</sup> Su tutti questi profili, SALTER, CROFTS e LEE (2013), pp. 302 ss. In un sistema come quello americano, peraltro, tende a complicarsi non poco anche l'ammissione all'università.

<sup>97</sup> Cfr. GILLESPIE (2016), p. 222.

<sup>98</sup> Cfr. LANGLOIS e SLANE (2017), pp. 126-127.

<sup>99</sup> Si tratta, nonostante qualche sporadica voce contraria, di un approdo condiviso. Tra i tanti, cfr. CITRON e FRANKS (2014), p. 349, negli Stati Uniti; e SUZOR, SEIGNIOR e SINGLETON (2017), p. 1060, in Australia.

<sup>100</sup> Cfr. MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 559. Anche in questo caso la vicenda di Tiziana Cantone è esemplificativa: con il procedimento ex art. 700 c.c., la donna era riuscita a far cancellare i propri video da alcuni siti, ma oggi, come già riferito (v. nota n. 9), le principali piattaforme di pornografia *online* contengono ancora le sue immagini.

<sup>101</sup> V. in particolare il Senato Australiano, LEGAL AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS COMMITTEE, *Phenomenon Colloquially Referred to as 'Revenge Porn'* (Commonwealth of Australia, 2016), p. 22. Per un approfondimento sul tema degli intermediari, v. § 13.

o pensino che qualcuno stia guardando le immagini<sup>102</sup>. In altre parole, per sempre<sup>103</sup>.

L'irrimediabilità del danno appare, dunque, la cifra distintiva della moderna pornografia non consensuale<sup>104</sup>. Nella dottrina statunitense si è detto che il "revenge porn" trasforma «an original sin into an eternal one»<sup>105</sup>. L'affermazione è forse un po' retorica, ma è innegabile che la permanenza in rete dei materiali pornografici, nonostante il dissenso iniziale e nonostante le eventuali iniziative della vittima per rimuovere i contributi, costituisce una delle più nitide epifanie del fatto che Internet non conosce il diritto all'oblio o, come si dice "across the pond", «internet never forgets»<sup>106</sup>.

È proprio in questa prospettiva – di *extrema ratio* – che sembra necessario riconoscere al diritto penale, e nella specie alla sua penetrante capacità deterrente, un ruolo non trascurabile. Se l'effetto della condotta è tanto grave quanto irrimediabile, allora l'unico strumento che possa provare a garantirne la prevenzione appare la minaccia della pena. Ciò non esclude, ovviamente, l'affiancamento di una tutela in sede civile, ma è chiaro che essa non può costituire l'unica forma di contrasto, in quanto sprovvista della forza sufficiente per prevenire la realizzazione della condotta divulgativa<sup>107</sup>.

Infine, si ritiene opportuno porre l'accento sulla lesività della prima pubblicazione in quanto, se la *ratio* principale della criminalizzazione viene ad incentrarsi su di essa, allora possono essere orientate in questo senso anche altre scelte di politica criminale, nella specie con riguardo ai limiti alla responsabilità penale dei c.d. "secondi distributori" dell'immagine (v. § 13).

## 8. Il "revenge porn" quale violenza di genere?

Come si è già accennato, il fenomeno della pornografia non consensuale è diretto prevalentemente nei confronti delle donne<sup>108</sup>. La tendenza è ancor più marcata quando si fa riferimento al "revenge porn" in senso stretto, che, in effetti, sotto tanti aspetti sembra connotato da una più marcata componente di rapporti tra generi. Altre forme di aggressione alla *privacy* sessuale, come ad esempio la *sextortion* o l'*hacking*, invece, paiono meglio prestarsi ad essere indirizzate indistintamente anche nei confronti di uomini, specie quelli in una posizione "ri-

<sup>102</sup> Così quasi testualmente CITRON e FRANKS (2014), p. 364. Le due studiose riportano la storia di Erin Andrews, una notissima reporter di sport americana, che nel 2008 è stata filmata nuda nella sua stanza d'albergo da uno *stalker* attraverso il buco della serratura. I *Google Trends* raccontano che quell'anno "Erin Andrews peephole video" è stata la ricerca più effettuata negli Stati Uniti (da circa metà del Paese!).

<sup>103</sup> In un'intervista la stessa Erin Andrews ha dichiarato che ogni volta che entra in uno stadio pieno di *fan*, pensa che tutti l'hanno vista nuda: «I haven't stopped being victimized – I'm going to have to live with this forever...». Cfr. *The ESPN Girl Takes a Stand*, in *Glamour*, versione online, 5 marzo 2010, in [www.glamour.com](http://www.glamour.com).

La sensazione è confermata da altre interviste a vittime di "revenge porn" o, comunque, di diffusione non consensuale di immagini intime. «As a victim of Revenge Porn, I am not victimized one time. I am victimized every time someone types my name into the computer The crime scene is right before everyone's eyes, played out again and again, and, ironically, I am treated as if I am the one who has committed the crime. I am victimized every time someone tells me that it's my fault because I consented to the taking of the photos». Cfr. BUDE PATTON (2015), p. 407, che cita le dichiarazioni di Bekah Wells, una vittima di "revenge porn" poi divenuta attivista.

Questo profilo della ripetizione ad oltranza del danno è sottolineato anche in ambito medico-psichiatrico, cfr. KAMAL e NEWMAN (2016), p. 362.

<sup>104</sup> Tale cifra distintiva, propria del *web*, peraltro, è già stata in qualche misura colta dalla dottrina quale *ratio* di alcune forme di incriminazione in ambito pedopornografico. Cfr. PICOTTI (2007), p. 1292: «Insomma, nel nuovo contesto di rapporti sociali permeati dalla tecnologia delle comunicazioni a distanza, "globalizzate" e capillari, disponibili a chiunque, emerge la necessità di vietare ab origine la produzione del materiale illecito in quanto "pedo-pornografico", a prescindere dalla genesi della sua creazione nello sfruttamento od anche mera utilizzazione della vittima». Nel diverso contesto di cui ci si occupa – la ripresa di immagini intime e pornografiche tra soggetti adulti e consenzienti – ovviamente non si tratta di vietare la ripresa delle immagini, quanto la loro prima diffusione.

<sup>105</sup> Cfr. LARKIN (2014-2015), pp. 62 ss.

<sup>106</sup> Ancora LARKIN (2014-2015), p. 60. In materia di oblio, non può farsi a meno di segnalare come esso costituisca uno dei punti nodali del recente Regolamento UE n. 679 del 2016 (c.d. GDPR), che mira a sanare l'ineffettività di tale diritto nonostante i continui riconoscimenti a livello giurisprudenziale.

<sup>107</sup> Oltre ai problemi spesso sottolineati dalla dottrina americana – costi elevati, possibile incapacienza del patrimonio dell'autore, tempi lunghi – vanno tenute in considerazione anche le difficoltà probatorie che non di rado si presentano nella dimostrazione processuale delle condotte in esame. I più penetranti poteri di indagine della pubblica accusa, coadiuvata dalla polizia giudiziaria, possono invece permettere di comprendere con quali modalità è avvenuta la diffusione.

Decisive, in aggiunta alle tutele penali e civili, paiono anche, soprattutto tra gli adolescenti, le altre istanze di controllo sociale (famiglia, scuola, associazioni), sulla scorta della nuova legge di contrasto al "cyberbullismo". In argomento, con riferimento al recente intervento normativo, MANTOVANI M. (2018), pp. 475 ss.; più in generale, ROMANO M. (2004), p. 10.

<sup>108</sup> Secondo i dati riportati da CITRON e FRANKS (2014), p. 353, il 90% delle vittime americane sarebbero donne; mentre si è già osservato come il 75% delle denunce nel primo anno di vigenza della legge inglese siano pervenute da donne, v. MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 537.



cattabile<sup>109</sup>.

Ciò viene spiegato da molti *scholars* come conseguenza di una cultura che è portata a biasimare con più severità la donna che si è concessa alla “pornografia” rispetto all'uomo<sup>110</sup>. Di qui, si ricorderà la critica all'utilizzo del termine “*porn*” per descrivere il fenomeno (v. *infra*, § 3), con la finalità di disincentivare reazioni d'odio e di “*victim blaming*”<sup>111</sup>.

Per queste ragioni, buona parte della dottrina americana, con estensioni pure in Inghilterra ed in Australia, ha suggerito che la pornografia non consensuale vada considerata una vera e propria forma, ancorché non fisica, di “*sexual abuse*”<sup>112</sup>.

È un'idea suggestiva, che meriterà senz'altro ulteriori approfondimenti<sup>113</sup>.

Per il momento, tuttavia, la posizione più equilibrata sembra quella di Alisdair Gillespie, che partendo dalla lesione arrecata alla *privacy*, riesce a coglierne i profili di maggiore gravità rispetto ai comuni “*privacy infringements*”. «*At the heart of this debate – sostiene lo studioso inglese – is the concept of privacy, but which could as easily be rephrased as the personal integrity of the individual. This display of these images infringes the essential privacy and integrity rights of the individual. It has been postulated that in western society one of the fundamental aspect of privacy is the right to control the exposure of one's body. (...) The person is not putting a photograph of the other on the website, they are putting a photograph or movie on the website that accentuates the sexual identity of the victim. They are therefore stripping away the right of the victim to control her body and indeed control her sexuality and instead it is placed on the internet for all to see. This is the degrading of an individual and must be considered to be not merely the imposition of distress but of harm. It is a harm against the integrity of the individual*»<sup>114</sup>.

Il pregio della tesi di Gillespie è duplice. Da un lato, quello di mettere a fuoco elementi che sono comuni a tutta la casistica di pornografia non consensuale, dall'*ex partner* che pubblica un video su un sito dedicato al “*revenge porn*”, all'amico di un minore che per scherzo invia in una *chat* le foto della fidanzata, sino all'esperto informatico che riesce a penetrare nel sistema *icloud* di una famosa *showgirl*. Dall'altro, di porre l'accento sul consenso della vittima – come si vedrà, tema decisivo a livello culturale (v. § 12) – e sulla “*dissemination*” come aspetto che caratterizza ed approfondisce il danno. Se l'offesa è configurabile, anzitutto, come perdita del controllo sul modo di vedere e presentare il proprio corpo e la propria sessualità, allora l'uso di Internet rende questa lesione, come evidenziato, irrimediabile e definitiva.

L'abbondanza di sfumature all'interno dello spettro della pornografia non consensuale, poi, fa sì che molti casi acquisiscano innegabilmente tratti da ricondurre al composito mosaico della “violenza di genere”, come nelle ipotesi in cui l'uomo minacci la diffusione di materiali intimi alla donna che intenda lasciarlo per tenerla con sé, oppure in cui la divulgazione di immagini sessuali è uno degli episodi che configurano il delitto di atti persecutori<sup>115</sup>.

## 9. Le attuali forme di tutela penale predisposte dall'ordinamento italiano.

Stabilito che la grave offesa cagionata dal “*revenge porn*” e l'irrimediabilità della prima pubblicazione potrebbero giustificare la repressione penale del fatto, conviene, prima di avallare la formulazione di un nuovo reato, indagare se le fattispecie incriminatrici già presenti nell'or-

<sup>109</sup> Ad esempio, ha fatto scalpore in Australia la storia di un politico piuttosto noto che era solito praticare il “*sexting*” quale primo approccio amoroso. L'usanza è stata bruscamente interrotta quando una delle destinatarie ha iniziato a ricattarlo. V. LEGAL AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS COMMITTEE, *Phenomenon Colloquially Referred to as 'Revenge Porn' (Commonwealth of Australia, 2016)*, p. 5.

<sup>110</sup> Per tutti MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 544, ma è un'idea che vede d'accordo tanti altri Autori.

<sup>111</sup> Sulle quali, più ampie considerazioni ai §§ 6, 7 e soprattutto 12.

<sup>112</sup> La tesi è espressa negli Stati Uniti da CITRON e FRANKS (2014), p. 362, che fanno leva su alcune sentenze dei tribunali internazionali del Ruanda e della Jugoslavia, secondo le quali, la violenza sessuale non deve per forza esplicarsi in atti fisici. In Inghilterra, MCGLYNN e RACKLEY (2017), che chiariscono la posizione sin dalla denominazione del fenomeno, così come, in Australia, HENRY e POWELL (2016a), p. 401, che parlano di «*image-based sexual exploitation*» e, soprattutto, di “*TFSV*”, abbreviazione di «*technology-facilitated sexual violence*».

<sup>113</sup> In particolare, si ritiene fondamentale un approfondito studio a livello psicologico, volto a comprendere se gli effetti sortiti dalla pornografia non consensuale sulla donna possano essere equiparabili a quelli delle forme tradizionali di abuso sessuale.

<sup>114</sup> V. GILLESPIE (2016), p. 221.

<sup>115</sup> In questo senso, è di estremo interesse la soluzione adottata dall'ordinamento spagnolo (v. *infra*, nota n. 24), che criminalizza ogni forma di “*disclosure*”, aggravando però la risposta sanzionatoria se la condotta è stata realizzata dal coniuge o da una persona che ha condiviso con la vittima una relazione sentimentale. V. COLAS TUREGANO (2015). In questo senso era orientato anche il progetto di legge nel 2016 dall'Onorevole Savino. V. *infra*, nota 27.

dinamento sono in grado di offrire adeguata protezione alle vittime, siano esse maggiorenni o minorenni.

#### A) *Diffamazione (art. 595 c.p.)*

Relativamente agli adulti<sup>116</sup>, la fattispecie alla quale la pornografia non consensuale viene ricondotta con più frequenza in giurisprudenza è la diffamazione<sup>117</sup>.

Anche a prescindere dal trattamento sanzionatorio che, in alcuni casi, come quelli di condivisione sui *social network*, può essere rinvigorito dal riconoscimento dell'aggravante del "mezzo di pubblicità", il reato non pare cogliere interamente l'elevato disvalore della pornografia non consensuale. Come si è appena osservato (v. §§ 7 e 8), l'offesa alla reputazione della vittima nel "*revenge porn*" è più che altro incidentale, nel senso che la donna potrà anche essere biasimata per essersi prestata ad essere ritratta nuda o in atteggiamenti sessuali, ma ad essere primariamente lesi, come peraltro già argomentato nella dottrina nostrana, sono la sua intimità, la sua riservatezza, la sua capacità di determinarsi in ambito sessuale<sup>118</sup>.

Sul piano applicativo, poi, il requisito della "comunicazione con più persone" rischia di escludere la punibilità di condotte che, al contrario, appaiono meritevoli di una qualche tutela, come per esempio, l'invio al (solo) datore di lavoro della vittima di un plico contenente le immagini pornografiche, con la finalità di indurlo a licenziarla prima che una potenziale diffusione delle stesse si trasformi in uno scandalo. Più in generale, come si è visto nel corso del lavoro, la casistica relativa alla pornografia non consensuale è talmente variopinta che non è difficile contemplare ipotesi nelle quali la prima condivisione avviene solo tra due individui e la "viralità" si produce successivamente, ma sempre a causa di quella prima "*disclosure*".

#### B) *Illecito trattamento di dati personali (art. 167, Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196)*

Un'altra fattispecie che in diverse occasioni ha soccorso gli interpreti nell'individuare una responsabilità penale per divulgazione di immagini intime è quella prevista dall'art. 167 del c.d. Codice *Privacy*<sup>119</sup>.

La norma, che in un primo momento sembrava andare incontro all'abrogazione nell'ambito dell'adeguamento della legislazione italiana al Regolamento generale sulla protezione dati (GDPR)<sup>120</sup>, è stata invece soltanto modificata<sup>121</sup>. La sua idoneità ad affrontare la problematica in oggetto, comunque, era già stata messa in discussione in dottrina, anche a prescindere da apprensioni di tipo "escatologico"<sup>122</sup>. In effetti, facendo seguito al pensiero di Gillespie (v. § 8), la lesione della *privacy* è solo un punto di partenza per riconoscere una carica offensiva ben più penetrante, incentrata sulla integrità individuale.

<sup>116</sup> In realtà, talvolta anche in concorso con il delitto di cui all'art. 600-ter c.p., come nel caso deciso da Cass. pen., sez. III, 21.11.2012, n. 47239, in *DeJure*.

<sup>117</sup> Cfr. anche C. Appello Perugia, Sez. Minori, 27 agosto 2004, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2005, n. 3, pp. 887 ss., con nota di Basiricò. Giova anche ricordare che, come riportato nelle battute introduttive, in occasione delle indagini avviate dalla prima denuncia di Tiziana Cantone, il reato ipotizzato a carico dei quattro "amici" diffusori delle immagini è stato proprio il delitto *ex art. 595 c.p.*

<sup>118</sup> Su una posizione simile in dottrina già [BIANCHI M. \(2016\)](#), p. 153, secondo la quale (condivisibilmente) «l'aggressione non si rivolge solo all'onore e alla reputazione dell'individuo, ma ancor prima a quell'insieme di valori che fanno capo all'affidamento che il soggetto ha riposto nell'agente, e che sono da rinvenire nella riservatezza, nell'intimità, nella fiducia prestata».

In questa prospettiva, pare di interesse anche la distinzione che la recentissima norma di cui all'art. 617-*septies* c.p. (v. *infra*, punto D) sembra operare tra "reputazione" ed "immagine". Secondo uno dei primi commenti del nuovo delitto (v. [FURLOTTI \(2018\)](#), p. 2669) «non è possibile escludere che i due concetti divergano, e che la reputazione faccia riferimento ad una serie di caratteristiche vere ed obiettive di un soggetto, mentre l'immagine faccia riferimento a caratteristiche, siano esse vere o false, che il soggetto (persona fisica, impresa, ente ecc.) vuole siano note a terzi e, nello specifico a chi entra in rapporti con esso». Proprio il consenso iniziale, quando è presente, alla creazione delle immagini rende tali immagini "vere", ma la dimensione privata nella quale esse vengono prodotte esclude che esse debbano essere divulgate (per approfondimenti, v. § 11).

<sup>119</sup> V. Cass. pen., sez. III, 10.09.2015, n. 40356, in *DeJure*; Cass. pen., sez. III, 14.06.2017, n. 29549, in *DeJure*. In effetti, anche in uno dei primi casi di "*revenge porn*" italiani fu riconosciuta la sussistenza dell'illecito trattamento di dati personali, allora previsto dall'art. 35 della legge n. 675/1996; v. Cass. pen. sez. III, 26.3.2004, n. 28680, in *DeJure*. La fattispecie riguardava un soggetto che aveva trasposto su Internet lo spogliarello della *ex* contenuto in una videocassetta, allegandovi il numero di telefono.

<sup>120</sup> In argomento, [CORTU \(2018\)](#).

<sup>121</sup> Sul tenore della versione finale dell'intervento normativo (Dlgs. n.101/2018), in sede di primo commento, [MANES e MAZZACUVA Fr. \(2018\)](#).

<sup>122</sup> Cfr. in proposito le condivisibili osservazioni di [BIANCHI M. \(2016\)](#), p. 154; e [VERZA \(2015\)](#), p. 18.

## C) Stalking e violenza privata (artt. 612-bis c.p., 610 c.p.)

In alcuni casi di “*revenge pornography*” la giurisprudenza ha fatto ricorso anche alle fattispecie di atti persecutori, c.d. “*stalking*”<sup>123</sup>, e di violenza privata<sup>124</sup>.

È noto, tuttavia, come entrambi i delitti richiedano, per la loro configurabilità, ulteriori elementi costitutivi (le minacce, la violenza, le molestie reiterate) che ricorrono raramente nei casi classici di “*revenge porn*” in senso stretto e, tantomeno, quando la divulgazione non consensuale avviene secondo forme diverse, magari al di fuori di un rapporto sentimentale interrotto<sup>125</sup>.

## D) Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art. 617-septies c.p.)

Tra le fattispecie che possono tutelare alcune ipotesi di pornografia non consensuale non si può fare a meno di segnalare quella recentemente introdotta all'art. 617-septies, comma 1, dall'art. 1 del Dlgs. 29 dicembre 2017, n. 216, in riforma della disciplina delle intercettazioni<sup>126</sup>.

Secondo tale nuova disposizione, «chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni»<sup>127</sup>.

La nuova fattispecie è evidentemente ritagliata su tutt'altra casistica rispetto a quella qui in esame. Tuttavia, il testo – e, nella specie, le parole “incontri privati” – potrebbero consentire l'applicazione in via interpretativa del nuovo delitto anche ad alcune forme di *diffusione* di video intimi. Il raggio di tipicità della norma, comunque, è limitato ai casi in cui la ripresa è “compiuta fraudolentemente”, di talché ad essa sembrano poter essere ricondotti soltanto casi di pubblicazione di immagini create senza il consenso della persona ritratta<sup>128</sup>. La “presenza” o la “partecipazione” di chi ha compiuto la ripresa, inoltre, non consentono di integrare il reato nemmeno nell'ipotesi in cui il *voyeur* registri un incontro sessuale o una donna spogliarsi nella propria abitazione, mentre il riferimento a “riprese” audio o video e alle “registrazioni” sembra escludere dal fuoco della fattispecie le semplici fotografie<sup>129</sup>.

Attesa la scarsa incidenza applicativa dell'art. 617-septies c.p. rispetto all'ampio spettro della pornografia non consensuale, risulta più che altro di interesse l'impostazione della nuova norma che, incentrata sulla pubblicazione, pare una presa d'atto che è proprio tale segmento della condotta ad assumere la maggiore carica lesiva.

## E) Interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.)

Se la nuova fattispecie di cui all'art. 617-septies c.p. potrebbe trovare applicazione nei casi in cui uno dei due amanti riprenda l'incontro amoroso all'insaputa dell'altro, le ipotesi più strettamente *voyeuristiche*, quelle cioè in cui è un soggetto terzo a filmare o fotografare la cop-

<sup>123</sup> V. Cass. pen., sez. VI, 16.7.2010, n. 32404, in *DeJure*, secondo la quale «*integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio Facebook), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima*».

<sup>124</sup> V. Cass. pen., sez. III, 10.09.2015, n. 40356, cit. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, alla fattispecie di cui si è detto di illecito trattamento dei dati personali era stata accostata la violenza privata.

<sup>125</sup> La questione si è posta – ed è stata risolta – negli stessi termini anche negli Stati Uniti e, precisamente, in quegli Stati che non hanno introdotto una fattispecie *ad hoc* o, in quelli che hanno provveduto, prima della riforma legislativa, ma si è escluso che i reati di “*harassment*” e “*stalking*” potessero fornire un'efficace protezione delle vittime, richiedendo un “*persistent course of conduct*”. Cfr. BARMORE (2015), p. 456.

<sup>126</sup> Il Decreto è attuazione della delega contenuta nella l. 23.06.2017, n. 103, c.d. Riforma Orlando. La nuova fattispecie è entrata in vigore il 26 gennaio 2018. Per un primo commento, FURLOTTI (2018), pp. 2668 ss.

<sup>127</sup> Al comma successivo si prevede l'esclusione della punibilità nei casi in cui «la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca».

<sup>128</sup> Per la stessa ragione – la norma pare richiedere che sia l'autore della pubblicazione ad aver effettuato la ripresa – non sembra di potersi fare ricorso all'art. 617-septies c.p. nemmeno nei casi in cui le immagini sono “rubate” alla vittima da un *hacker* attraverso strumenti informatici. Nel caso in cui, invece, chi effettua la diffusione sia soggetto diverso da chi effettua registrazioni o riprese, il primo sia consapevole della fraudolenza della ripresa, ed il secondo sia consapevole della sua diffusione ad opera di terzi, sarà configurabile una responsabilità di entrambi a titolo di concorso di persone. Così FURLOTTI (2018), p. 2669.

<sup>129</sup> A restringere ulteriormente le possibilità applicative del nuovo delitto c'è la previsione relativa all'elemento soggettivo. È richiesta, infatti, l'intenzione di “recare danno” all'altrui reputazione o immagine, che sembra configurare un'ipotesi di dolo specifico. Sul punto, FURLOTTI (2018), p. 2669.

pia nei suoi momenti intimi, sono invece riconducibili al delitto di “Interferenze illecite nella vita privata”, che punisce «chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati all'art. 614 c.p.».

Il secondo comma dell'art. 615-*bis* c.p., peraltro, sanziona con la medesima cornice edittale (da sei mesi a quattro anni) anche chi «rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico», le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte dell'articolo, di talché è possibile sostenere che l'autore di divulgazione di immagini intime captate indebitamente (pornografia non consensuale derivante da *voyeurismo*) sarà punibile ai sensi della norma in esame. La specificazione del primo comma per cui le immagini devono essere carpite «mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva», tuttavia, esclude che si possa perseguire chi ha le divulgate dopo averle ottenute attraverso altre modalità (creazione consensuale, “*sexting*” passivo, “*sextortion*”, *hacking*, ecc.).

Ad ogni modo, il riferimento al domicilio pare altresì escludere dall'area di tutela dell'art. 615-*bis*, anche alcune delle più moderne manifestazioni del voyeurismo di cui si diceva inizialmente, come, ad esempio, l'“*upskirting*” ed il “*downblousing*” (v. *infra*, § 1).

## 10. (segue) La problematica tutela dei minori: la recente giurisprudenza in materia di “*sexting*”.

La formulazione di una normativa *ad hoc* riguardante la condivisione di immagini intime è stata suggerita anche dalla dottrina italiana che, di recente, si è misurata con il problema del “*sexting*” minorile<sup>130</sup>. Tale esigenza si è manifestata in particolare a seguito del mutato orientamento della Corte di Cassazione sulla (non) configurabilità del reato di cessione di materiale pornografico di cui all'art. 600-*ter*, comma 4, c.p. nelle ipotesi di divulgazione di “*sext*” realizzati da ragazzi minorenni<sup>131</sup>.

Ma procediamo con ordine.

Come è già emerso (v. *infra*, § 4), non esiste una definizione precisa e condivisa di cosa sia il “*sexting*”. Nella letteratura il termine copre senz'altro l'ipotesi in cui un soggetto ceda una propria immagine o video autoprodotti al *partner* o ad un amico (c.d. “*sexting* primario”)<sup>132</sup>. In talune fonti, il “*sexting*” viene ad indicare, intersecandosi con l'oggetto di questo studio, anche la cessione o diffusione non consentita a terzi di contenuti intimi o sessuali da parte di chi li ha ricevuti da altri (c.d. “*sexting* secondario”)<sup>133</sup>.

Entrambe le tipologie di “*sexting*”, quando realizzate da minori, hanno sollevato delicate questioni interpretative. Quanto alla prima, la raffigurazione di un minore nell'immagine inviata ha reso astrattamente ascrivibile il reato di detenzione di materiale pornografico, *ex art.* 600-*quater* c.p., in capo al soggetto destinatario dell'immagine, magari lui stesso un minore (ad esempio il giovane fidanzato della ragazza che ha ricevuto il “*sext*”)<sup>134</sup>; la successiva eventuale condotta divulgativa, invece, proprio perché avente ad oggetto materiale pedopornografico, è stata inquadrata nell'alveo della cessione *ex art.* 600-*ter*, comma 4, c.p., a prescindere

<sup>130</sup> Cfr. VERZA (2015), pp. 16 ss.; e BIANCHI M. (2016), p. 154. Auspica l'introduzione di un'apposita norma, seppur non partendo da un'analisi sul “*sexting*” ma dallo studio del “femicidio” e della violenza di genere, MACRÌ, F. (2017), p. 151.

<sup>131</sup> In particolare, Cass. pen., sez. III, 21.3.2016, n. 11675, in *Dir. pen. cont.*, 31 maggio 2016, con nota di BIANCHI M. (2016); ed in Cass. pen., 2016, pp. 2878 ss., con nota di Rossi B. Conformemente, v. Cass. pen., sez. III, 11.4.2017, n. 34357, in *DeJure*, che fa esplicito riferimento ad un «un vuoto di tutela» relativamente alle immagini autoprodotte da minori.

<sup>132</sup> Per la categorizzazione in “*sexting* primario” e “*sexting* secondario” v. SCHMITZ e SRY (2011). Nella dottrina italiana, la distinzione è stata ripresa da tutti gli Autori che se ne sono occupati.

<sup>133</sup> In talune altre fonti, come si è evidenziato nel § 4, viene definito “*sexting*” anche l'invio di qualsiasi immagine di nudo, anche se non autoprodotta o nemmeno raffigurante il mittente.

Nel corso del presente lavoro (v. *infra*, soprattutto nota n. 76) si è già auspicato l'abbandono della distinzione tra “primario” e “secondario”, proponendo di riferirsi al “*sexting*” esclusivamente per quanto riguarda l'invio di materiale autoprodotta (c.d. “*sexting* primario”), ossia raffigurante colui che invia, e di utilizzare le espressioni elencate al § 3 per le ipotesi di “*sexting* secondario” (“*revenge porn*”, pornografia non consensuale, divulgazione non consensuale di immagini intime, ecc.).

<sup>134</sup> In generale sull'art. 600-*quater* c.p., CADOPPI (2006c), pp. 227 ss. La prima a trattare la tematica, sebbene nell'ambito di una più ampia ricerca incentrata sull'imputabilità dei minori, è stata BERTOLINO (2010), pp. 66 ss. Lo stesso problema si è posto, a grandi linee, anche nella dottrina angloamericana: tra i tanti, cfr. HUMBACH (2010), McLAUGHLIN (2010), LEVICK e MOON (2010), LEARY (2010), SCHMITZ e SRY (2011), DI FRANCISCO (2011), McLAUGHLIN (2012), GILLESPIE (2013), SALTER, CROFTS, e LEE (2013), CORNWELL (2013), OSTERDAY (2015-2016); ed in quella spagnola, v. COLAS TUREGANO (2016). Nella dottrina italiana, per un approfondimento in chiave comparata, SALVADORI (2017).



dall'età del (primo) destinatario.

Stante l'assenza di una causa di non punibilità espressa per i minori, il “sexting” tra giovanissimi ha messo in crisi l'impianto codicistico relativo alla pedopornografia, facendo emergere due necessità tra loro in contrasto: da un lato, quella di scongiurare la punibilità del minore per il grave reato di detenzione (art. 600-*quater* c.p.) per il solo fatto di aver ricevuto un'immagine intima dal proprio giovane *partner*; dall'altro, quella di proteggere il minore in quei casi in cui la foto inviata ad una sola persona venga successivamente divulgata<sup>135</sup>.

La presa di posizione della Corte nel 2016 ha dimostrato l'impossibilità, alla luce dell'attuale assetto normativo, di contemperare le due esigenze senza privilegiarne una a discapito dell'altra.

Così, aderendo ad un'interpretazione letterale dell'art. 600-*ter*, comma 1, per la qualificazione di materiale pedopornografico, la Corte ha richiesto che vi sia alterità tra chi produce l'immagine ed il minore ritrattovi. Il primo comma della norma, infatti, prevede l'“utilizzo” del minore di anni diciotto da parte del pedofilo, requisito che, per via del rimando di tutti i successivi commi al primo, deve essere integrato anche ai fini della configurazione delle condotte di commercio (comma 2), distribuzione, divulgazione e pubblicazione (comma 3) e cessione ed offerta (comma 4).

Tale impostazione ermeneutica, in linea col significato “transitivo” attribuito all'“utilizzo” da una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2000, ma osteggiata da una parte della dottrina<sup>136</sup>, finisce per negare che tutti i c.d. “*selfie*” pornografici scattati da minori possano rilevare ai fini delle fattispecie di pedopornografia.

La conseguenza è che il minore che riceve l'immagine di nudo dalla propria giovane fidanzata non sarà sottoposto alla severa pena prevista per la detenzione di materiale pedopornografico (fino a tre anni), ma, qualora decidesse poi di divulgarla in una *chat* con 20 compagni della squadra di calcio o su un *social network*, non gli si potrà muovere un rimprovero ai sensi dell'art. 600-*ter*, comma 4, c.p., ma occorrerà fare riferimento alle fattispecie passate in rassegna nel paragrafo che precede. Lo stesso avviene, chiaramente, se la divulgazione è stata realizzata da un soggetto che ha appena raggiunto la maggiore età o da un adulto.

La *ratio* che sta dietro all'orientamento giurisprudenziale – non esporre i giovani a gravi responsabilità penali solo per un'espressione della loro libertà sessuale – è per molti versi senz'altro condivisibile. L'approdo interpretativo, tuttavia, lascia spazio ad ingiustificate disparità di trattamento e ad un ingombrante vuoto di tutela<sup>137</sup>. A ben vedere, tali contraddizioni altro non sono che il segno tangibile della desuetudine dell'apparato codicistico, improntato su uno schema classico di pedopornografia, ormai inadatto a contrastare nuove manifestazioni del fenomeno.

Sotto quest'ultimo profilo, tra i tanti dati statistici riportati a proposito della pornografia non consensuale si ricorderà che l'80% dei casi di divulgazione deriva da immagini auto-scattate dalla vittima, proprio quelle che ora sono state escluse dall'area di applicabilità dell'art. 600-*ter* c.p.

In questa prospettiva, dunque, un intervento legislativo consentirebbe non soltanto di apprestare una tutela più adeguata per le vittime adulte della “*revenge pornography*”, ma anche per quelle più giovani, certamente ancora più esposte, calibrando al contempo la risposta sanzionatoria a seconda che l'autore della condotta sia un coetaneo della vittima o un soggetto adulto.

<sup>135</sup> [BIANCHI M. \(2016\)](#), p. 152. È stato evidenziato come la pornografia minorile si sia sdoppiata: da una parte, il paradigma classico del pedofilo che sfrutta, *utilizza*, il minore a fine economici e/o sessuali, inducendolo a creare materiali pornografici, dall'altra la nuova produzione consensuale, priva di un momento manipolativo, nella quale il danno avviene con la divulgazione. Si inverte, tra le due forme, il rapporto di disvalore tra produzione e divulgazione. [VERZA \(2015\)](#), p. 6-7. Significativo, come nota ancora l'Autrice, che gli odierni adolescenti nutrano molto più timore di cadere vittima dei coetanei piuttosto che di un pedofilo sul *web*.

<sup>136</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 31.5.2000, n. 13, in *Foro it.*, 2000, II, p. 685. Contro tale impostazione, [PICOTTI \(2007\)](#), pp. 1292 ss.

<sup>137</sup> La situazione che appare più discriminata è quella in cui due giovani amanti decidano consensualmente di filmarsi o fotografarsi in atteggiamenti intimi. A meno che non si voglia davvero dare rilievo alla circostanza di chi abbia in concreto toccato il tasto che attiva la fotocamera, bisognerà riconoscere che non trattandosi di materiale interamente autoprodotta dalla vittima, si potrà ritenere quel video o quella fotografia un materiale pedopornografico, con la conseguente applicabilità di tutte le fattispecie (sia la detenzione del minore che lo conserva, sia l'eventuale cessione). Più approfonditamente, su questi aspetti, [BIANCHI M. \(2016\)](#), p. 148. Una soluzione interpretativa proposta in dottrina per evitare simili disuguaglianze è quella di estendere la disciplina delle fasce d'età della violenza sessuale per la validità del consenso del minore. Cfr. [CADOPPI \(2006b\)](#), pp. 148 ss. *Contra*, tuttavia, la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Di recente, in proposito, v. Cass. pen., sez. III, 13.7.2016, n. 2997, in *DeJure*.

## 11.

**Un expressive role per la criminal law? Potenzialità di una norma specifica.**

L'analisi appena condotta restituisce un quadro di tutela altamente frammentario, all'interno del quale, solo occasionalmente, alla gravità delle condotte riconducibili alla pornografia non consensuale viene ricollegata una adeguata risposta dell'ordinamento. Come si è appena esaminato, poi, i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione in tema di "sexting" adolescenziale hanno esteso tale frammentarietà anche alla tutela dei minori, che viene oggi ad identificarsi nella maggior parte dei casi con quella apprestata per gli adulti.

Anche nei paesi anglosassoni, sin qui "bussola" dei nostri ragionamenti, si è riconosciuto che nessuno dei rimedi penali "correnti" fosse adeguato a contrastare il dilagare dei fenomeni in discussione<sup>138</sup>.

Nella letteratura di lingua inglese sul "revenge porn", però, vi è anche un altro argomento che viene ricorrentemente speso in favore della creazione di una norma incriminatrice specifica: è la c.d. funzione "denunciatoria" o "espressiva" che è associata alla sanzione penale. Questa, a differenza degli altri rimedi a disposizione dell'ordinamento giuridico, attribuisce uno stigma particolare al fatto commesso<sup>139</sup>.

Non si tratterebbe, quindi, di insignire il diritto penale di una funzione promozionale o propulsiva e di inculcare nei consociati precetti che non hanno ancora interiorizzato<sup>140</sup>, bensì di sottolineare, con la carica simbolica della pena, l'estrema gravità delle conseguenze patite dalla vittima, ridimensionando anche l'attitudine al rimprovero sociale di cui essa viene fatta oggetto (v. § 12)<sup>141</sup>.

Nondimeno, talvolta, i due discorsi tendono fatalmente a sovrapporsi e non mancano nel panorama dottrinale affermazioni secondo le quali uno dei principali benefici dell'introduzione di una normativa *ad hoc* di contrasto alla pornografia non consensuale sarebbe proprio quello di stimolare un mutamento culturale negli utenti di Internet<sup>142</sup>.

In effetti, Internet è un'innovazione piuttosto recente, ed ancor più nuove sono alcune sue espressioni, come i *social networks*<sup>143</sup>, dei quali si stanno affermando paradigmi di utilizzo completamente deresponsabilizzanti<sup>144</sup>. Di ciò si ritiene sintomatico quanto rilevato nella dottrina australiana, per cui, spesso, non solo gli autori di pornografia non consensuale non si rendono neppure conto della rilevanza penale delle proprie condotte, ma, in passato, prima dell'introduzione del reato, persino gli stessi agenti di polizia si mostravano alle vittime disinteressati a recepire le denunce<sup>145</sup>.

Va inoltre sottolineato come criminalizzando la "revenge pornography" non si promuova un messaggio completamente rivoluzionario: sembra chiaro a tutti, del resto, quanto sia spregevole e dannoso rivelare i momenti più intimi di una persona, tanto più che, non a caso, la divulgazione viene descritta in termini di *vendetta* ("revenge"), qualcosa, cioè, per sua stessa natura contraria al diritto<sup>146</sup>. L'idea da contrastare, semmai, è che si possa farlo liberamente su Internet, mirando a trasformare «*online subcultures of discrimination into those of equality and dignity before they become too entrenched*»<sup>147</sup>.

<sup>138</sup> Cfr. CITRON e FRANKS (2014), p. 365; MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 554; HENRY e POWELL (2016a), p. 398.

<sup>139</sup> Si tratta del "expressive role" che molti tra i più autorevoli esponenti della dottrina anglosassone riconducono alla pena. Cfr., tra tutti, FEINBERG (1970), pp. 38 ss.; A. VON HIRSCH (1993); DUFF (2001), pp. 27 ss. Più in generale, sulla "expressive function" della legge, non solo penale, il costituzionalista americano, SUNSTEIN (1996), pp. 66 ss. Nella dottrina italiana, sulla funzione simbolica del diritto penale, si segnala il recente lavoro monografico di BONINI (2018).

<sup>140</sup> Come noto, nella dottrina italiana l'attribuzione al diritto penale di una funzione promozionale è oggetto di un ampio dibattito che, in questa sede, non si può aspirare a ricostruire neppure parzialmente. Sul tema, secondo accenti differenti, CADOPPI (1988), in particolare pp. 373 ss.; e FORTI (2006). Recentemente, tale dibattito ha investito anche l'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione. In argomento, le considerazioni di DONINI (2014), specialmente pp. 34 ss.

<sup>141</sup> V. CITRON e FRANKS (2014), p. 349.

<sup>142</sup> Cfr. in particolare MCGLYNN e RACKLEY (2017), pp. 551 ss.

<sup>143</sup> Basti pensare, ad esempio, che Facebook è disponibile in italiano solo a partire dal 2008.

<sup>144</sup> In questo senso SUZOR, SEIGNIOR e SINGLETON (2017), p. 1065. Ciò è particolarmente evidente in relazione ai c.d. "hate crimes", che trovano oggi in Internet la loro sede di elezione. V. CITRON (2014).

<sup>145</sup> V. SALTER e CROFTS (2015), p. 239. In proposito, va segnalata anche una recente indagine sulla polizia inglese, che ha dimostrato la difficoltà degli agenti a rendersi conto del disvalore delle condotte di diffusione di pornografia non consensuale e della loro illiceità. V. BOND e TYRRELL (2018).

<sup>146</sup> «Revenge is a kind of wild justice; which the more man's nature runs to, the more ought law to weed it out» diceva Francis Bacon nel 1625. V. BACON (1909), p. 15.

<sup>147</sup> Testualmente, CITRON (2009-2010), p. 409.

Ad ogni modo, va segnalato come l'ondata di penalizzazione che ha coinvolto così tanti stati americani e la sua valenza fortemente “espressiva” pare abbiano convinto diverse tra le più importanti società del settore a prendere atto della gravità del problema e a mutare alcuni punti delle loro *websites policies*<sup>148</sup>.

In una prospettiva più ampia, inoltre, si potrebbe anche sostenere che, attraverso l'incriminazione diretta, il cittadino sarebbe messo nelle condizioni di comprendere meglio le ricadute penali delle proprie condotte, atteso che, allo stato, l'esaminata (e difficoltosa) riconducibilità a diverse fattispecie non favorisce di certo la prevedibilità delle conseguenze giuridiche da parte di chi divulghi non consensualmente immagini intime<sup>149</sup>.

## 12. Le più ricorrenti obiezioni all'incriminazione del “revenge porn” nel dibattito angloamericano.

Sino ad ora si sono messi in luce soltanto i benefici che potrebbe presentare l'introduzione di una fattispecie *ad hoc* di contrasto alle forme di pornografia non consensuale. Da ultimo, in particolare, si sono esaminati gli effetti che essa potrebbe dispiegare anche a livello simbolico e “comunicativo”.

In chiusura di questa parte del lavoro e prima di avviarsi a raccogliere le conclusioni, conviene esaminare alcune delle più rilevanti obiezioni che nel dibattito anglosassone, soprattutto americano, sul “revenge porn” sono state rivolte alla sua incriminazione in via diretta e specifica.

Nessuna di esse – lo si può già anticipare – sembra davvero cogliere nel segno, né offrire argomenti sufficienti a bilanciare quanto emerso nel lavoro.

### A) “Damned if you do, damned if don't”: “revenge porn” tra consenso e “victim blaming”

La principale critica che viene rivolta all'incriminazione del “revenge porn” muove sul piano dell'esposizione al pericolo da parte della vittima e permette di concedersi qualche puntualizzazione relativa al consenso alla creazione delle immagini intime, aspetto sin qui volutamente lasciato in sospenso.

La tesi di una parte della dottrina americana (e di buona parte dell'opinione pubblica) è che la creazione di materiali sessualmente connotati e, in misura ancor più rilevante, la condivisione con una persona attraverso il “sexting” equivalgono, di fatto, ad accettare il rischio di una pubblicazione a più ampio raggio di quei contenuti<sup>150</sup>.

Le statistiche sulla successiva diffusione, il sentore comune del pericolo di una successiva “disclosure” dovuto ai tanti episodi già verificatisi, nonché l'utilizzo di “precauzioni” tecnologiche al momento della condivisione del “sex”, come ad esempio l'impiego dell'applicazione “Snapchat”<sup>151</sup>, renderebbero impossibile nutrire, per chi condivide, una ragionevole aspettativa di *privacy* rispetto all'immagine creata ed inviata<sup>152</sup>. La pubblicazione ed il relativo impatto sulla vittima sarebbero quindi da addebitare alla “naivety” della stessa, se non, nelle impostazioni più inflessibili di questo pensiero, alla sua immoralità.

Così ragionando, l'obiettivo del rimprovero tende a traslare dal *perpetrator*, colui che pone in essere la condotta lesiva, alla vittima che ne subisce le conseguenze (c.d. “victim blaming”)<sup>153</sup>.

<sup>148</sup> Sul punto, HENRY e POWELL (2016a), p. 404, che citano gli esempi di *Reddit*, *Twitter*, *Google*, *Microsoft* e *Pornhub*, tutti autori di (prime) iniziative volte al contrasto del “revenge porn”.

<sup>149</sup> Sulla giurisprudenza Cedu in tema di prevedibilità del giudizio, per tutti MANES (2012), VIGANÒ (2016). Si tratta di un orientamento che, come noto, affonda le sue radici soprattutto nel diritto inglese. Cfr. in particolare, ASHWORTH e HORDER (2013), pp. 62 ss. Nella dottrina italiana, CADOPPI (2014).

<sup>150</sup> In questo senso, soprattutto CALVERT (2014), pp. 673 ss.

<sup>151</sup> Definita “condom virtuale”, si tratta in effetti di un'applicazione di messaggistica, molto diffusa tra i giovani, nella quale il messaggio rimane visibile solo per pochi secondi. La possibilità offerta dai nuovi telefoni di poter filmare l'attività sul proprio schermo per un selezionato intervallo temporale rende oggi ineffettiva anche questa “precauzione”.

<sup>152</sup> È la tesi di CALVERT (2014).

<sup>153</sup> Si veda BARMORE (2015), p. 467, la quale riconduce le critiche alla criminalizzazione dei *selfies* alla «broader rape culture that often blames victims for taking inadequate precautions against abuse».

Si tratta di considerazioni che, con riguardo all'Italia, non possono non richiamare alla mente una sentenza della Cassazione di fine anni '90 (v. Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2018), divenuta famosa per aver escluso il configurarsi della violenza sessuale in quanto la vittima indossava i *jeans*. La motivazione, in realtà, era improntata all'interpretazione del fatto e mirava a dimostrare l'inattendibilità della vittima, sostenendo che è molto difficile togliere i *jeans* senza la partecipazione volontaria di chi li indossa, ma è oggi un noto riferimento in materia di “victim blaming”. Per un'annotazione di tale pronuncia, FIANDACA (1999) e BERTOLINO (1999).

Non si tiene conto, tuttavia, della necessaria “contestualità” del consenso, ovvero il suo essere limitato alla *situazione* nella quale esso matura e rispetto alla quale esso viene prestato<sup>154</sup>. Bisogna accettare, in altre parole, che una donna possa essere felice di lasciare una propria immagine ad una persona, in un *contesto* – appunto – di riservatezza, intimità, fiducia, ma non abbia alcuna intenzione di divulgarla<sup>155</sup>.

È bene quindi abbandonare una logica “binaria” del consenso (“*o tutto o niente*”), che non rispecchia in alcun modo l’idea di *privacy* che possiede chi è cresciuto con una presenza *online*, come i giovani di oggi<sup>156</sup>. In questo senso, le immagini a contenuto sessuale vanno presunte come “private”, a meno che non vi siano evidenti indizi che lasciano intendere che non vi è alcuna aspettativa di *privacy* nella condotta (ad esempio inviare immagini ad un gruppo molto numeroso, “postarle” sui *social network* o caricarle su un sito pornografico)<sup>157</sup>.

Si tratta, comunque, di un’obiezione particolarmente insidiosa che, come si è evidenziato più volte, ha avuto anche riflessi pratici<sup>158</sup>, ma che è il segno evidente di una dicotomia tra la cultura ufficiale e il mondo dei c.d. “nativi digitali”. Tanti adolescenti, e nella specie ragazze, si sono così trovati nel mezzo di due spinte contrapposte, da un lato quella dei coetanei, per cui, spesso, la creazione, l’invio e la fruizione comune di immagini pornografiche di coppia sono una normale estrinsecazione della sessualità, se non un atteggiamento culturalmente dominante; dall’altro, il rimprovero della morale codificata: “*damned if you do, damned if don’t*”<sup>159</sup>.

### B) Una fattispecie paternalistica?

Un’altra resistenza opposta alla incriminazione specifica del “*revenge porn*” da prendere in considerazione è l’accusa di costituire una forma di paternalismo penale<sup>160</sup>.

Si tratta, a ben vedere, nientemeno che di un’ulteriore declinazione – secondo una diversa prospettiva – dei ragionamenti di “*victim blaming*” appena esaminati, e, pertanto, agevolmente superabile.

Come noto, nella sua accezione penalistica il paternalismo è costituito dall’incriminazione di scelte auto-dannose. Si è soliti distinguere, secondo la dottrina del *Paternalism* di Feinberg, tra c.d. *hard paternalism* e c.d. *soft paternalism*<sup>161</sup>. In base al primo, sarebbe ammissibile la proibizione penale anche di scelte auto-dannose volontarie, mentre nella forma “debole” – ritenuta tollerabile – sarebbe acconsentita l’incriminazione di condotte auto-dannose involontarie. Un’ulteriore distinzione viene individuata tra *direct paternalism*, che si realizza quando un soggetto arreca danno (solo) a sé stesso, e *indirect paternalism*, realizzato invece dalla condotta di un terzo con il consenso della persona che subisce il danno.

Comune denominatore a tutte le ipotesi di paternalismo penale, dunque, è che la condotta

<sup>154</sup> Si tratta invero di aspetto ben chiaro alla dottrina angloamericana. Cfr. le monografie di NISSENBAUM (2010), e SOLOVE (2007).

<sup>155</sup> Così GILLESPIE (2015), p. 873. Si veda in proposito anche il lavoro di ALLEN (2012), pp. 5 ss., secondo la quale il diritto alla *privacy* è altresì funzionale ad incrementare le opportunità di auto-espressione.

Il parallelo con il consenso nella violenza sessuale è evidente: anche in questo caso non è possibile estendere in modo presunto il consenso prestato per una determinata pratica sessuale anche ad altre. In questa prospettiva, l’ultima frontiera è costituita dal c.d. “*stealthing*”, ovvero il caso dell’uomo che, nascostamente, a rapporto già iniziato, si sfilia il preservativo. Dottrina e giurisprudenza americane si interrogano sulla rilevanza penale di tale comportamento, atteso che il rapporto non sarebbe acconsentito secondo quelle precise modalità. V. BRODSKY (2017).

<sup>156</sup> Su questi aspetti, molto efficaci le trattazioni degli Autori inglesi, GILLESPIE (2015), p. 873, e MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 545. Del resto, in un momento storico in cui pubblicare qualcosa non è mai stato così semplice – e verrebbe da dire, così frequente – l’invio ad una sola persona non può più essere considerata alla stregua di una “*disclosure*”.

<sup>157</sup> Così MCGLYNN e RACKLEY (2017), 540.

<sup>158</sup> In effetti sembra permeato da una logica di “*victim blaming*” anche l’argomentare della Cassazione quando viene rilevato, in tema di risarcimento del danno, che «*l’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui conseguiva la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c. (nella specie, la volontaria e consapevole realizzazione di un video pornografico da parte di una minore e la trasmissione dello stesso all’imputato aveva costituito volontaria esposizione al rischio della sua diffusione da parte della minore, con la consapevolezza di porsi in una situazione da cui conseguiva la probabilità che si producesse a proprio danno un evento pregiudizievole, e determinava una corresponsabilità nella verifica del danno conseguente alla diffusione del video, sicché risultava corretta la decisione della Corte d’appello di ridurre il risarcimento alla luce del ruolo avuto dalla minore nella vicenda)*». V. Cass. pen., sez. III, 20.1.2016, n. 6119, in *Dejure*.

<sup>159</sup> Si utilizza questa espressione per descrivere tale duplice pressione culturale nell’inchiesta sul “*sexting*” del Parlamento del Victoria, cfr. LAW REFORM GROUP, *Inquiry into sexting (Parliament of Victoria)*. In argomento anche VERZA (2015), p. 5.

<sup>160</sup> Si vedano le prese di posizione dottrinali riportate da GILLESPIE (2015), p. 872. L’accusa di paternalismo, in Inghilterra, è stata mossa da parte della dottrina anche in occasione della criminalizzazione della pornografia c.d. “estrema”, v. CARLINE (2011), p. 312.

<sup>161</sup> Al paternalismo è dedicato in particolare il terzo volume della storica opera di FEINBERG (1986). Nella dottrina italiana, sulle teorie di Feinberg, CADOPPI (2008), pp. 83 ss.; ID (2010); ROMANO M., (2010). Per una recente contestualizzazione anche al problema della rilevanza penale dell’assistenza al suicidio, PULITANÒ, (2018), pp. 59 ss.



sia dannosa. Ebbene, nel caso della pornografia non consensuale, posto che la condotta della vittima – acconsentire a riprendere un momento intimo o inviare un'immagine di nudo – non è di per sé dannosa, e che tutta la carica lesiva risiede nella condivisione realizzata da un altro soggetto, difettando il consenso di chi subisce il danno rispetto a quest'ultima, non può nemmeno parlarsi di *indirect paternalism*<sup>162</sup>.

E proprio qui, invero, vengono a fondersi i piani delle due obiezioni: additare di paternalismo l'incriminazione del “*revenge porn*” significa estendere il consenso alla creazione delle immagini anche alla successiva pubblicazione, trascurandone la “contestualità” e ricadendo in una forma, forse più sofisticata, di “*victim blaming*”.

In definitiva, sembra molto più *liberal* un ordinamento che garantisca agli individui un certo margine di manovra nella gestione della propria sessualità e della propria intimità, proteggendoli anche da eventuali, inattesi tradimenti di fiducia da parte dell'amante, e molto più paternalistico un diritto penale che si astenga dal tutelare chi ha subito una lesione grave perché ritiene che si sia esposto al pericolo, finendo in questo modo per “punirlo” per una scelta ritenuta, appunto, “auto-dannosa”.

### C) “Revenge porn” e “free speech”

Infine, non vi è studio americano sulla pornografia non consensuale che non misuri la compatibilità delle fattispecie introdotte dai legislatori degli Stati federati con la c.d. “*First Amendment Doctrine*”<sup>163</sup>. Si tratta di una questione molto articolata, della quale è possibile proporre solo le coordinate essenziali.

Il primo emendamento alla Costituzione americana, come noto, tutela la libertà di manifestazione del pensiero, sancendo che «*Congress shall make no law...abridging the freedom of speech, or of the press*». Tale tutela è intesa in senso così pervasivo che la “*presumption of constitutionality*”, che di solito accompagna l'introduzione di ogni fattispecie incriminatrice, è ribaltata quando la legge intende limitare il “*free speech*”. L'assunto che legittima tale “presunzione di incostituzionalità” è che ogni limitazione della libertà di espressione può cagionare un danno ben più grave di quello prodotto dal discorso che viene limitato<sup>164</sup>.

Le leggi sul “*revenge porn*” sono entrate in collisione con il primo emendamento poiché contengono una limitazione del discorso presidiata da sanzioni penali e fondata sul contenuto (c.d. “*content discrimination*”). Questo genere di restrizione, per essere ritenuto costituzionalmente accettabile, deve superare lo scrutinio più severo, il c.d. “*strict scrutiny*”, alla stregua del quale i discorsi *veri* possono essere sanzionati solo quando comportano un “*social harm*” e non un danno meramente individuale.

La diffusione di immagini intime viene qualificata come un “*truth speech*”, poiché ciò che viene divulgato è un contenuto *vero*. Esso può quindi arrecare una lesione a livello personale, poiché, come ribadito anche di recente dalla Corte Suprema: «*speech remains protected even when it may stir people to action, move them to tears, or inflict great pains*»<sup>165</sup>. Insomma, “*truth hurts*” ed è legittimo che “faccia male” fintanto che non leda interessi generali. Ed anzi, sono proprio i discorsi veri ma “scomodi”, che fanno male a qualcun altro, ad essere i primi che l'emendamento intende tutelare.

Tutto ciò rimane valido anche se non vi è un interesse generale a conoscere quella verità, come di solito accade nei casi di “*revenge porn*”. Anche in simili frangenti – viene specificato – c'è sempre qualcuno che potrebbe essere interessato a quelle informazioni e, quindi, è sempre configurabile un potenziale danno per la verità<sup>166</sup>.

Sino ad oggi nessuna legge americana sulla pornografia non consensuale è stata ancora sottoposta ad un vaglio di legittimità costituzionale. In dottrina, nondimeno, sono state nel frattempo proposte diverse soluzioni “preventive” per preservare le recenti normative degli Stati federati, che vanno da impostazioni più “tecniche”, nelle quali risulta difficile (e for-

<sup>162</sup> Diversamente, nel caso in cui si volesse criminalizzare la condotta di chi pubblichi un contributo pornografico raffigurante il minore con il suo consenso. In argomento, [BIANCHI M. \(2016\)](#), pp. 147-148.

<sup>163</sup> In argomento, soprattutto [HUMBACH \(2014-2015\)](#); e [LARKIN \(2014-2015\)](#).

<sup>164</sup> Di recente, sul tema, [United States v. Stevens, 559 U.S. 460 \(2010\)](#), per cui «*The First Amendment itself reflects a judgment by the American people that the benefits of its restrictions on the Government outweigh the costs*».

<sup>165</sup> [V. Snyder v. Phelps, 131 S. Ct. 1207, 1220 \(2011\)](#).

<sup>166</sup> Rispetto ai casi di “*revenge porn*” si fa l'esempio di chi, successivamente, potrebbe aver interesse a sapere che la persona che sta per assumere è solita filmare i propri momenti intimi, oppure i genitori della vittima potrebbero avere interesse a sapere chi incontra il proprio figlio o figlia. Cfr. [HUMBACH \(2014-2015\)](#), pp. 226 ss.

se inopportuno) addentrarsi<sup>167</sup>, fino all'auspicio che la Corte, in linea con la prima apertura avvenuta in *Snyder v. Phelps*, possa riconoscere l'eccessiva lesività di pubblicazioni di scarso interesse generale<sup>168</sup>.

La questione, dunque, è ancora aperta negli Stati Uniti, ma pare poter essere ridimensionata se calata nella nostra tradizione giuridica, che come noto, sul piano della diffamazione, richiede l'interesse pubblico della notizia affinché la lesione dell'onore e della reputazione possa essere giustificata<sup>169</sup>. Sembra quasi pleonastico, a questo punto del lavoro, sottolineare che l'idealtipo di pornografia non consensuale non presenta alcuna informazione di utilità sociale, da non confondersi nemmeno, come precisato da costante giurisprudenza, con la voglia di pettegolezzo o con la curiosità voyeuristica per la sfera privata di personaggi famosi.

## 13.

### Cenni alle principali questioni *de jure condendo*.

L'indagine giunge alle sue battute finali. Tuttavia, prima di tirare le fila delle riflessioni sollevate dalla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale nei Paesi di *common law*, occorre brevemente proiettarsi nel futuro, mettendo in luce alcune problematiche che il nostro legislatore dovrebbe affrontare in una prospettiva *de jure condendo*.

Un primo punto da chiarire è relativo alle potenziali responsabilità penali dei c.d. "secondi distributori". Come si è visto, l'"*exploitation*" avviene su due livelli. Un primo, nel quale un distributore effettua un'iniziale "*disclosure*" delle immagini, sino a quel momento private, ed un secondo nel quale – a seconda delle ipotesi – decine, centinaia, migliaia di persone condividono a loro volta le immagini, "capillarizzandone" la diffusione.

Nel mondo angloamericano non mancano prese di posizione in favore di una incriminazione anche di tali soggetti<sup>170</sup>. Sul punto, posto che già sul piano dell'imputazione soggettiva (dolosa) in molte ipotesi potrà essere esclusa la configurabilità dell'illecito, nella specie in tutti i casi in cui l'autore della seconda diffusione ignori la non consensualità della primigenia divulgazione del video, potrebbe tuttavia risultare necessario operare una differenziazione già nella struttura della fattispecie.

Senz'altro molto selettiva sarebbe l'eventuale previsione di un dolo specifico incentrato sulla volontà di cagionare *stress* alla vittima, che, come detto, è stato introdotto in alcune legislazioni, come quella inglese e quella californiana. In quelle esperienze, però, tale restrizione ha finito per limitare moltissimo il raggio applicativo delle nuove norme, lasciando prive di tutela situazioni meritevoli. Come si è esaminato, infatti, la volontà di causare *stress* o altre forme di nocimento alla vittima è solo una delle tante finalità che possono indurre il *perpetrator* alla *disclosure* (v. *infra*, § 3). Al contrario, la pubblicazione delle immagini è divenuta una sorta di corollario di ogni invasione della *privacy* sessuale, dall'*hacking* di sistemi *cloud* al *voyeurismo* fino alla *sextortion*, e, per questo, appare una condotta da prevenire con la minaccia della pena anche nelle ipotesi che prescindono da una pregressa relazione sentimentale o da un'intenzione particolarmente malevola dell'autore.

Un'altra questione che appare sin d'ora cruciale è come regolare le responsabilità dei c.d. "intermediari", ovvero gli Internet *providers* che ospitano i contributi incriminati<sup>171</sup>. Una seria strategia di contrasto alle forme di pornografia non consensuale, infatti, non può fare a meno di coinvolgere i grandi portali, che consentono la diffusione su larga scala delle immagini e, dunque, la loro "viralità".

La prospettiva sembra duplice: da una parte studiare la (più complessa) eventualità di imporre ai *providers* un controllo preventivo sui materiali dei quali consentono l'*upload*<sup>172</sup>; dall'altra ipotizzare una (più agevole) forma di rimprovero per il *provider* che non rimuova tempestivamente un contenuto segnalatogli dalla vittima come pubblicato non consensual-

<sup>167</sup> Ad esempio, HUMBACH (2014-2015), pp. 248 ss. che promuove gli "*incidental burdens*".

<sup>168</sup> In questo senso, CITRON e FRANKS (2014), pp. 374 ss. Sino ad oggi, tuttavia, la corte è stata molto restrittiva nell'ammettere eccezioni al primo emendamento fondate sulla scarsa rilevanza pubblica dei contenuti.

<sup>169</sup> Per tutti, nella manualistica, CANESTRARI, CORNACCHIA e DE SIMONE (2017), p. 594.

<sup>170</sup> In particolare, MCGLYNN e RACKLEY (2017), p. 538.

<sup>171</sup> In argomento si veda l'approfondito studio di SUZOR, SEIGNIOR e SINGLETON (2017).

<sup>172</sup> In merito alla questione, collocata sul delicato terreno della libertà di espressione, il "*leading case*" italiano è, al momento, la nota sentenza "Google-Vividown". V. *Cass. pen., sez. III, 17.12.2013, n. 5107*, in *Dir. pen. cont.*, 6 febbraio 2014, con nota redazionale di Ingrassia. In dottrina, sulla responsabilità per *omissionem* dell'Internet *Provider* basti riferirsi a PICOTTI (1999), MANNA (2010), e, per una rassegna che tenga conto anche della più recente giurisprudenza, INGRASSIA (2017).

mente. Riguardo ad entrambi i profili, ma forse in maniera maggiore al primo, si ritiene che ogni riflessione debba basarsi su un'indagine circa l'esigibilità a livello tecnologico di determinati adempimenti da parte dell'intermediario che pubblica le immagini (*ad impossibilia nemo tenetur*)<sup>173</sup>.

Un altro aspetto su cui interrogarsi *de jure condendo* è relativo a quali immagini, se diffuse, possano integrare la nuova fattispecie di reato. Fermo un inevitabile margine interpretativo, è chiaro che le scelte del legislatore possono orientarsi secondo diverse direzioni, valorizzando il concetto di intimità, oppure richiedendo un vero e proprio carattere “pornografico” delle stesse<sup>174</sup>.

In ultimo, pare opportuno meditare su eventuali strumenti preventivi, in guisa di quanto avviene, ad esempio, per lo *stalking* con l'ammonimento, da dispiegare nei casi in cui si sia già verificata una minaccia di condivisione per contrastare casi di “*sextortion*” e violenza domestica.

Si tratta di alcune questioni che vengono sin d'ora messe “sul tappeto”, anche al fine di segnalare la necessità di un rigoroso studio del fenomeno e dei suoi delicati aspetti, non soltanto giuridici, prima di procedere alla criminalizzazione che, se mal calibrata, può comportare una molteplicità di rischi: dall'introduzione di una fattispecie ineffettiva e, dunque, inutile, fino alla creazione di forme di incriminazione onnicomprensive e prettamente simboliche.

## 14. Rilievi finali.

Terminate queste ultime precisazioni, è ora il momento di raccogliere le numerose indicazioni emerse nel corso dell'indagine. Non si tratta di vere e proprie “conclusioni”, piuttosto, atteso che la riflessione sulla materia muove ora i primi passi, di considerazioni finali.

Il “*revenge porn*” costituisce senz'altro un problema della nostra epoca<sup>175</sup>. L'incidenza statistica considerata (v. § 4) lascia in proposito ben pochi dubbi: alimentato dal “*sexting*” e, più in generale, dall'ingresso delle tecnologie nelle relazioni sentimentali, il fenomeno si sta diffondendo rapidamente e i dati americani lasciano presagire, nel prossimo futuro, un ulteriore incremento dei casi anche nel contesto europeo. Del resto, come si è rilevato, l'affermarsi della “*revenge pornography*” nasconde dietro di sé la radicalizzazione di nuove tendenze sociali e culturali (v. § 5).

Come si è osservato (§ 3), tuttavia, l'espressione “*revenge porn*” invalsa nel linguaggio mediatico non è adatta a cogliere la portata complessiva del fenomeno, convogliando l'attenzione solo su una delle ipotesi di divulgazione non consensuale di immagini e suggerendo un senso di biasimo nei confronti della vittima. Sarebbe più opportuno, in linea con quanto succede ormai con frequenza nella letteratura angloamericana, fare uso di altre espressioni meno connotate come, ad esempio, “pornografia non consensuale”.

<sup>173</sup> Il primo a porre l'accento sull'esigibilità in tema di obblighi degli Internet *providers* è stato FORNASARI (2004). In questa prospettiva può rivelarsi opportuno anche stabilire un parallelo con i recenti obblighi imposti dal legislatore ai *providers* in normative relative ad altri ambiti come, ad esempio, quella di contrasto al terrorismo. Il decreto legge n. 7 del 2015 (convertito con legge n. 43 del 2015) ha previsto la creazione di una *black list* dei siti che vengono utilizzati per la commissione dei reati di terrorismo e, in capo ai *providers*, obblighi di oscuramento dei siti e di rimozione di contenuti ritenuti illeciti. Cfr. per una contestualizzazione di tale obbligo nell'impianto della nuova disciplina sul c.d. “cyber-terrorismo”, FLOR (2017), pp.325 ss.; DAMBRUOSO (2018), pp. 153 ss. Sugli obblighi dell'*host service provider* in relazione al rischio terroristico va segnalata anche una proposta di regolamento da parte della Commissione europea sulla prevenzione del terrorismo *online*, v. COM (2018) 640 final.

Un meccanismo di eliminazione di contenuti *online* è stato di recente previsto dal legislatore italiano in un altro settore, senz'altro meno distante dalla pornografia non consensuale, come quello del cyberbullismo. Come già riferito anche altrove, la legge 29.5.2017, n. 71 mirava a contrastare l'allarmante espansione del fenomeno senza il ricorso ad una fattispecie specifica, ma attraverso misure di ordine preventivo e cautelare. In particolare, all'art. 2, è contemplata la possibilità di inoltrare un'istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del *social network* per chiedere l'oscuramento la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale della vittima minorenne diffuso via Internet. Destinatari della richiesta sono i titolari del trattamento o i gestori del sito Internet o del *social media* ove il materiale è stato caricato. Ad essi viene riconosciuto l'obbligo, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, di comunicare di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto. Entro le successive quarantotto ore successive devono poi provvedervi concretamente. Ai gestori dei siti *web*, dunque, sulla scorta anche dell'orientamento della Cassazione nel caso “Google-Vividown”, non è stato attribuito un obbligo di verifica preventivo dei contenuti pubblicati *online* dagli utenti, ma si è voluta regolamentare una procedura in grado di rimuovere rapidamente e *file* offensivi, allestendo così una risposta tempestiva ed efficace a fronte della segnalazione di episodi di cyberbullismo. Per un commento articolato della disciplina preventiva, GRANDI (2017).

<sup>174</sup> Tra l'altro, la Corte di Cassazione distingue già tra immagini “intime” ed immagini pornografiche. V. Cass. pen., sez. III, 11.4.2017, n. 34357, in *Dejure*.

<sup>175</sup> Già diversi anni fa, autorevole dottrina includeva i «danni legati all'uso incontrollato ed “illecito” degli strumenti informatici» tra i problemi della modernità. Cfr. STELLA (2001), pp. 3 ss.

L'incriminazione in via diretta e specifica del “*revenge porn*” attraverso l'introduzione di una fattispecie *ad hoc*, alla stregua delle recenti esperienze angloamericane, appare una soluzione praticabile anche nel nostro ordinamento.

Sul terreno dell'offensività e della sussidiarietà, l'intervento penale pare legittimato dalla severità dell'impatto sulla vittima della condotta divulgativa (§ 6), la cui cifra distintiva risiede nell'irrimediabilità della pubblicazione: una volta *online*, come ben dimostra l'esempio di apertura del lavoro, le immagini non conoscono oblio. È allora proprio nella prospettiva di prevenire la prima diffusione che si coglie il decisivo ruolo di deterrenza che può essere assunto dal diritto penale nel contrasto alla pornografia non consensuale (§ 7).

La criminalizzazione in via specifica, invece, può trovare giustificazione principalmente nella frammentarietà della tutela che, attualmente, è offerta dall'ordinamento italiano alle vittime di “*revenge porn*”, siano esse maggiorenni o minorenni (§§ 9 e 10). Con riguardo a questi ultimi, in particolare, una nuova fattispecie darebbe altresì l'opportunità, non più garantita da una legislazione sempre meno al passo coi tempi ed incentrata sullo schema “classico” del pedofilo che sfrutta il minore e lo induce ad essere ripreso, di calibrare diversamente la risposta sanzionatoria a seconda che l'autore e/o la vittima siano adolescenti.

Le opposizioni alla criminalizzazione registrate nei Paesi angloamericani, invece, si sono dimostrate, quando non fondate su un pregiudizio ideologico quale quello del “*victim blaming*”, radicate in una tradizione giuridica molto distante dalla nostra, come ad esempio in relazione alla verità del discorso nella *First Amendment Doctrine* (§ 12). Sotto il primo profilo, non va trascurata la funzione espressivo-simbolica che avrebbe il nuovo reato, nella prospettiva di spostare il biasimo della comunità dalla vittima al *perpetrator*.

Naturalmente, la scelta politico-criminale di prevedere una nuova fattispecie incriminatrice dovrà misurarsi con molte e delicate questioni (§ 13), di talché l'eventuale incriminazione diretta e specifica non potrà prescindere da una profonda riflessione su molti aspetti del fenomeno in discussione.

L'auspicio è che il presente lavoro l'abbia quantomeno avviata.

---

## Bibliografia

ADAMO, Pietro (2004): *Il porno di massa* (Milano, Raffaello Cortina Editore)

ALLEN, Anita L. (2012): “What Must We Hide: The Ethics of Privacy and the Ethos of Disclosure”, *St. Thomas Law Review*, n. 1, vol. 25, pp. 1-18

ASHWORTH, Andrew e HORDER, Jeremy (2013): *Principles of Criminal Law*, (Oxford, Oxford University Press)

BACON, Francis (1909): *Of Revenge*, ristampato in ELLIOT, Charles W. (eds.): *The Harvard Classics* (Cambridge Massachusetts, Harvard University Press), vol. 15

BARMORE, Cynthia (2015): “Criminalization in Context: Involuntariness, Obscenity, and First Amendment”, *Stanford Law Review*, vol. 67, pp. 447-478

BARSS, Patchen (2010): *The erotic engine. How pornography has powered mass communication from Gutenberg to Google* (Toronto, Anchor Canada)

BERTOLINO, Marta (1999): “Libertà sessuale e blue jeans”, *Rivista italiana diritto e procedura penale*, pp. 694-710

BERTOLINO, Marta (2010): “Fattispecie di reato e delinquenza minorile: questioni attuali di imputabilità”, in VINCIGUERRA, Sergio e DASSANO, Francesco (eds.): *Scritti in memoria di Giuliano Marini* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), pp. 51-75

BIANCHI, Malaika (2016): “Il “Sexting minorile” non è più reato?”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 1, pp. 138-154



BLOOM, Sarah (2014-2015): "No vengeance for "revenge porn" victims: unraveling why this latest female-centric, intimate partner offense is still legal, and why we should criminalize it", *Fordham Urban Law Journal*, vol. 42, pp. 233-289

BOND, Emma e TYRRELL, Katie (2018): "Understanding Revenge Pornography: A National Survey of Police Officers and Staff in England and Wales", *Journal of Interpersonal Violence*, February 2018

BUDDE PATTON, Rachel (2015): "Taking the Sting out of Revenge Porn: Using Criminal Statutes to Safeguard Sexual Autonomy in the Digital Age", *Georgetown Journal of Gender and the Law*, vol. 16, pp. 407-443

BURRIS, Aubrey (2014): "Hell hath no fury like a woman porned: revenge porn and the need for a federal nonconsensual pornography statute", *Florida Law Review*, vol. 66, pp. 2325-2359

BONINI, Sergio (2018): *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico* (Napoli, Editoriale Scientifica)

BRODSKY, Alexandra (2017): "Rape-Adjacent: imagining legal responses to nonconsensual condom removal", *Columbia Journal of Gender and Law*, vol. 32, n. 2, pp. 183-210

CADOPPI, Alberto (1988): *Il reato omissivo proprio* (Padova, Cedam)

CADOPPI, Alberto (2006a): "Commento Pre-art. 600-bis (art. 1 l. 3 agosto 1998, n. 269)", in ID (eds.): *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, (Padova, Cedam), pp. 35-72

CADOPPI, Alberto (2006b): "Commento Art. 600-ter I e II comma c.p.", in ID (eds.): *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, (Padova, Cedam), pp. 121-174

CADOPPI, Alberto (2006c): "Commento Art. 600-quater", in ID (eds.): *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, (Padova, Cedam), pp. 227-241

CADOPPI, Alberto (2008) "Liberalismo, paternalismo e diritto penale", in FIANDACA, Giovanni e FRANCOLINI, Giovanni (eds.): *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto* (Torino, Giappichelli), pp. 83-124

CADOPPI, Alberto (2010), (eds.): *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg* (Milano, Giuffrè)

CADOPPI, Alberto (2014): *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio in action sulla legalità* (Torino, Giappichelli)

CALVERT, Clay (2014): "Revenge Porn and Freedom of Expression: Legislative Pushback to an Online Weapon of Emotional and Reputational Destruction", *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, vol. 24, pp. 673-702

CALVERT, Clay e BROWN, Justin (2000): "Video Voyeurism, Privacy and the Internet: exposing Peeping Toms in Cyberspace", *Cardozo Arts Entertainment Law Journal*, vol. 18, pp. 469-568

CANESTRARI, Stefano, CORNACCHIA, Luigi e DE SIMONE, Giulio (2017): *Manuale di diritto penale* (Bologna, Il Mulino)

CARLINE, Anna (2011): "Criminal Justice, extreme pornography and prostitution: protecting women or promoting morality?", *Sexualities*, vol. 14, pp. 312-333

- CITRON, Danielle K. (2009-2010): "Law's Expressive Value in Combating Cyber Gender Harassment", *Michigan Law Review*, vol. 108, pp. 373-416
- CITRON, Danielle K. (2014): *Hate Crimes in Cyberspace* (Cambridge Massachusetts, Harvard University Press)
- CITRON, Danielle K. (2018): "Sexual Privacy", *Yale Law Journal*, (in corso di pubblicazione)
- CITRON, Danielle K. FRANKS, Mary A. (2014): "Criminalizing Revenge Porn", *Wake Forest Law Review*, vol. 49, pp. 345-391
- CLOUGH, Jonathan (2010): *Principles of Cybercrime* (Cambridge, Cambridge University Press)
- COCCO, Giovanni (2007): "Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?" in FORTI, Gabrio e BERTOLINO, Marta (eds.): *Scritti per Federico Stella* (Napoli, Jovene Editore), pp. 1097-1132
- COLAS TUREGANO, Asuncion (2015): "Nuevas Conductas Contra la Intimidación (arts. 197; 197 bis; 197 ter)", in GONZALES CUSSAC, Jose Luis (eds.): *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015* (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 663-683
- COLAS TUREGANO, Asuncion (2016): "Los delitos de género entre menores en la sociedad tecnológica: rasgos diferenciales", in CUERDA ARNAU, Maria Luisa (eds.): *Menores y redes sociales. Cyberbullying, cyberstalking, cibergrooming, pornografía, sexting, radicalización, y otras formas de violencia en la red* (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 67-117
- CORNWELL, John K. (2013), "Sexting: 21st-Century Statutory Rape", *S.M.U. Law Review*, vol. 66, pp. 111-156
- COTTU, Enrico (2018): "L'impatto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) sul sistema punitivo interno e sovranazionale", in *L'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679: la riforma alla prova della prassi in Italia e in Spagna* (in corso di pubblicazione)
- DAMBRUOSO, Stefano (2018): *Jihad. La risposta italiana al terrorismo: le sanzioni e le inchieste giudiziarie* (Roma, Dike Giuridica)
- DESAI, Snehal (2014-2015): "Smile for the Camera: The Revenge Pornography Dilemma, California's Approach, and Its Constitutionality", *Hastings Constitutional Law Quarterly*, vol. 42, pp. 443-470
- DI FRANCISCO, Carly (2011): "The "Sexting" Case: Teenage Sexting, The New Constitutional Dilemma", *Seton Hall Circuit Review*, pp. 189-221
- DONINI, Massimo (2014): *Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale "tipo d'autore"* (Modena, STEM Mucchi Editore)
- DUFF, Anthony R. (2001): *Punishment, Communication and Community* (Oxford, Oxford University Press)
- DURIO, Lee C. (2015-2016): "Turn your cameras off in the bedroom: "revenge porn" is now a felony in Louisiana", *Southern University Law Review*, vol. 43, pp. 251-267
- FEINBERG, Joel (1970): "The Expressive Function of Punishment", in ID., *Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility*, (Princeton, Princeton University Press)

- FEINBERG, Joel (1986): *The Moral Limits of the Criminal Law*, vol. 3, *Harm to Self* (Oxford, Oxford University Press)
- FIANDACA, Giovanni (1999): "Violenza su donna "in jeans" e pregiudizi nell'accertamento giudiziario", *Foro italiano*, II, p. 165
- FLOR, Roberto (2017): "Cyber-terrorismo e diritto penale in Italia", in WENIN, Roberto e FORNASARI, Gabriele (eds.): *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide tra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 325-359
- FOLDERAUER, Kaitlan M. (2014-2015): "Not all is fair (use) in love and war: copyright law and revenge porn", *University of Baltimore Law Review*, vol. 44, pp. 321-340
- FORNASARI, Gabriele (2004): "Il ruolo della esigibilità nella definizione della responsabilità penale del *provider*", in PICOTTI, Lorenzo (eds.), *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di internet* (Padova, Cedam), pp. 423-433
- FORTI, Gabrio (2006): "Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni "liberali" e paternalismi giuridici", in DOLCINI, Emilio e PALIERO, Carlo Enrico (eds.): *Studi in onore di Giorgio Marinucci* (Milano, Giuffrè), pp. 283-341
- FRANKLIN, Zak (2014): "Justice for Revenge Porn Victims: Legal Theories to Overcome Claims of Civil Immunity by Operators of Revenge Porn Websites", *California Law Review*, vol. 102, pp. 1303-1335
- FURLOTTI, Paolo (2018): "Art. 617-*septies*", in CADOPPI, Alberto, CANESTRARI, Stefano e VENEZIANI, Paolo (eds.): *Codice penale commentato* (Torino, Giappichelli), pp. 2668-2670
- GILLESPIE, Alisdair A. (2010): "Defining child pornography: Challenges for the law", *Child and Family Law Quarterly*, vol. 22, pp. 200-222
- GILLESPIE, Alisdair A. (2013): "Adolescents, sexting and human rights", *Human Rights Law Review*, vol. 13, pp. 623-643
- GILLESPIE, Alisdair A. (2014): "Hate and Harm: The law on hate speech", in SAVIN, Andrej e TRZASKOWSKY, Jan (eds): *Research Handbook on EU Internet Law* (Cheltenham, Edward Elgar Publishing), pp. 488-508
- GILLESPIE, Alisdair A. (2015): "Trust me, it's only for me: "revenge porn" and the criminal law", *Criminal Law Review*, vol. 11, pp. 866-880
- GILLESPIE, Alisdair A. (2016): *Cybercrime. Key Issues and Debates* (Abingdon-New York, Routledge)
- GOLDNICK, Layla (2014-2015): "Coddling the Internet: how the CDA exacerbates the proliferation of revenge porn and prevents a meaningful remedy for its victims", *Cardozo Journal of Law & Gender*, vol. 21, pp. 583-629
- GRANDI, Ciro (2017): "Il "reato che non c'è": le finalità preventive della legge n.71 del 2017 e la rilevanza penale del cyber bullismo", *Studium Iuris*, 1440-1452
- HARIKA, Aysegul (2014-2015): "Banning Revenge Pornography: Florida", *Nova Law Review*, vol. 39, pp. 65-90
- HENRY, Nicola e POWELL, Anastasia (2016a): "Sexual Violence in the Digital Age: The Scope and Limits of Criminal Law", *Social & Legal Studies*, vol. 25, n. 4, pp. 397-418

- HENRY, Nicola e POWELL, Anastasia (2016b): "Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research", *Trauma, Violence & Abuse*, vol. 19, pp. 195-208
- HUMBACH, John A. (2010): "Sexting and the First Amendment", *Hasting Constitutional Law Quarterly*, vol. 37, pp. 433-486
- HUMBACH, John A. (2014-2015): "The Constitution and Revenge Porn", *Pace Law Review*, 2014-2015, vol. 35, n. 1, pp. 215-259
- HUSAK, Douglas N. (2007): *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, (Oxford, Oxford University Press)
- INGRASSIA, Alex (2017): "Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive", *Diritto penale e processo*, n. 12, pp. 1621-1628
- KAMAL, Mudasir e NEWMAN, William J. (2016): "Revenge Pornography: Mental Health Implications and Related Legislation", *The Journal of American Academy of Psychiatry and the Law*, vol. 44, n. 3, pp. 359-367.
- KITCHEN, Adrienne N. (2015): "The need to criminalize revenge porn: how a law protecting victims can avoid running a foul of the first amendment", *Chicago-Kent Law Review*, vol. 90, pp. 247-299
- LANGLOIS, Ganaele e SLANE, Andrea (2017): "Economies of Reputation: The Case of Revenge Porn", *Communication and Critical/Cultural Studies*, vol. 14, pp. 120-138
- LARKIN, Paul J. (2014-2015): "Revenge Porn, State Law and Free Speech", *Loyola of Los Angeles Law Review*, vol. 48, pp. 57-117
- LEARY, Mary G. (2010): "Sexting or Self-Produced Child-Pornography? The Dialogue Continues – Structured Prosecutorial Discretion within a Multidisciplinary Response", *Virginia Journal of Social Policy & the Law*, vol. 17, pp. 486-566
- LEVICK, Marsha e MOON, Kristina (2010): "Prosecuting Sexting as Child Pornography: a Critique", *Valparaiso University Law Review*, vol. 44, pp. 1035-1054
- LLORIA GARCIA, Paz (2013): "Delitos y redes sociales: los nuevos atentados a la intimidad, el honor y la integridad moral (especial referencia al sexting)", *La ley penal*, vol. 105, pp. 24-31
- LIVINGSTONE, Sonia, HADDON, Leslie, GÖRZIG, Anke e ÓLAFSSON, Kjartan (2010): *Risks and safety for children on the internet: The UK report* (London: EU Kids Online)
- MACRÌ, Francesco (2017): *Femicidio e tutela penale di genere* (Torino, Giappichelli)
- MANES, Vittorio (2012): "Art. 7, § 1, cedu", in BARTOLE, Sergio, DE SENA, Pasquale e ZAGREBELSKY, Vladimiro (eds.): *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (Padova, Cedam), pp. 258-296
- MANES, Vittorio e MAZZACUVA, Francesco (2018): "Commento al Decreto Legislativo n. 101/2018", *Diritto penale e processo*, (in corso di pubblicazione)
- MANNA, Adelmo (2010): "La prima affermazione, a livello giurisprudenziale, della responsabilità penale dell'internet provider: spunti di riflessione tra diritto e tecnica", *Giurisprudenza Costituzionale*, pp. 1856-1864
- MANTOVANI, Marco (2018): "Profili penali del cyberbullismo: la L. 71 del 2017", *Indice penale*, n. 2, pp. 475-486



MARTINEZ, Casey (2013-2014): "An Argument for States to Outlaw "Revenge Porn" and for Congress to Amend 47 U.S.C. § 230: How Our Current Laws Do Little to Protect Victims", *Pittsburgh Journal of Technology, Law & Policy*, vol. 14, pp. 236-252.

MATSUI, Shigenori (2015): "The Criminalization of Revenge Porn in Japan", *Washington International Law Journal*, 24, n. 2, pp. 289-317

McGLYNN, Clare e RACKLEY, Erika (2009): "Criminalising extreme pornography: a lost opportunity", *Criminal Law Review*, n. 4, pp. 245-260

McGLYNN, Clare e RACKLEY, Erika (2017): "Image-Based Sexual Abuse", *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 37, n. 3, pp. 534-561

McGLYNN, Clare e DOWNES, Julia (2015): "We Need a New Law to Combat "Upskirting" and "Downblousing"", *Inherently Human*, [www.inherentlyhuman.wordpress.com](http://www.inherentlyhuman.wordpress.com)

McLAUGHLIN, Julia H. (2010): "Crime and Punishment: Teen Sexting in Context", *Penn State Law Review*, vol. 115, pp. 135-181

McLAUGHLIN, Julia H. (2012): "Exploring the First Amendment Rights of Teens in Relationship to Sexting and Censorship", *University of Michigan Journal of Law Reform*, vol. 45, pp. 315-350

MENICOCCHI, Marco (2014): *Pornografia di massa. Dalla rivoluzione sessuale alla Porn Culture* (Pavia, Edizioni Altravista)

MORALES PRATS, Fermin (2016): "Titulo X. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, y la inviolabilidad del domicilio", in QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (eds.): *Comentarios al Código Penal Español* (Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi), pp. 1427-1521

NISSENBAUM, Helen (2010): *Privacy in Context. Technology, Policy, and the Integrity of Social Life* (Stanford, Stanford University Press)

ORMEROD, David (2006): "Indecent photograph of a child: possession of indecent photograph of a child", *Criminal Law Review*, pp. 748-751

ORMEROD, David (2008): "Voyeurism: Elements of Offence-Privacy-Reasonable Expectation of Privacy", *Criminal Law Review*, n. 12, pp. 12-38

OST, Suzanne (2010): "Criminalising fabricated images of child pornography: A matter of harm or morality?", *Legal Studies*, vol. 30, pp. 230-256

OSTERDAY, Mitchell (2015-2016): "Protecting Minors from Themselves: expanding Revenge Porn Laws to Protect the Most Vulnerable", *Indiana Law Review*, vol. 49, pp. 555-577

PALIERO, Carlo Enrico (1985): *Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari* (Padova, Cedam)

PICOTTI, Lorenzo (1999): "Fondamento e limiti della responsabilità penale dei service-providers in internet", in *Diritto penale e processo*, n. 3, pp. 379-386

PICOTTI, Lorenzo (2007): "I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia virtuale e l'offesa dei beni giuridici", in FORTI, Gabrio e BERTOLINO, Marta (eds.): *Scritti per Federico Stella* (Napoli, Jovene Editore), pp. 1267-1322

- PICOTTI, Lorenzo (2017): “Quale diritto penale nella dimensione globale del *cyberspace*?”, in WENIN, Roberto e FORNASARI, Gabriele (eds.): *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide tra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 309-323
- POOLE, Emily (2013): “Hey Girls, Do you Know? Slut-Shaming on the Internet Needs to Stop”, *University of San Francisco Law Review*, vol. 48, pp. 221-260
- POWELL, Anastasia e HENRY, Nicola (2015): *Digital Harassment and Abuse of Adult Australians: A Summary Report*, (Melbourne, RMIT University), pp. 1-5
- PULTANÒ, Domenico (2018): “Il diritto penale di fronte al suicidio”, *Dir. pen. cont.*, 16 luglio, n. 7, pp. 57-76
- RINGROSE, Jessica, GILL, Rosalind, LIVINGSTONE, Sonia e HARVEY, Laura (2012): *A Qualitative Study of Children, Young People and 'Sexting'*, ebook in [www.nspcc.org.uk](http://www.nspcc.org.uk).
- ROMANO, Mario (2004): *Commentario sistematico al codice penale*, vol. I (Milano, Giuffrè)
- ROMANO, Mario (2010): “Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale”, in CADOPPI, Alberto (eds.): *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg* (Milano, Giuffrè), pp. 143-166
- SALTER, Michael e CROFTS, Thomas (2015): “Responding to Revenge Porn: Challenges to Online Legal Impunity”, in COMELLA, Lynn e TARRANT, Shira (eds.), *New Views on Pornography: Sexuality, Politics, and the Law* (Santa Barbara, Praeger), pp. 233-253
- SALTER, Michael, CROFTS, Thomas e LEE, Murray (2013): “Beyond Criminalisation and Responsibilisation: Sexting, Gender and Young People”, *Current Issues in Criminal Justice*, vol. 24, n. 3, pp. 301-316
- SALVADORI, Ivan (2017): “I minori da vittime ad autori di reati di pedopornografia? Sui controversi profili penali del *sexting*”, *Indice Penale*, n. 3, pp. 789-837
- SANDYWELL, Barry (2010): “On the globalisation of crime: The internet and the new criminality”, in JEWKES, Yvonne e YAR, Majid (eds): *Handbook of Internet Crime* (Milton, Willan Publishing), pp. 38-66
- SCHMITZ, Sandra e SIRY, Lawrence (2011): “Teenage Folly or Child Abuse? State Responses to «Sexting» by Minors in the U.S. and in Germany”, *Policy & Internet*, n. 2, pp. 25-50
- SOLOVE, Daniel J. (2007): *The future of reputation: gossip, rumor, and privacy on the Internet* (New Haven, Yale University Press)
- STELLA, Federico (2001): *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime* (Milano, Giuffrè)
- STOKES, Jenna K. (2014): “The indecent Internet: resisting unwarranted Internet exceptionalism in combating revenge porn”, *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 29, pp. 929-952
- SUNSTEIN, Cass. R. (1996): “On the Expressive Function of Law”, *East Europe Constitutional Review*, vol. 5, pp. 66-72
- SUZOR, Nicolas, SEIGNIOR, Bryoiny e SINGLETON, Jennifer (2017): “Non-Consensual Porn and the Responsibilities of Online Intermediaries”, *Melbourne University Law Review*, vol. 40, pp. 1057-1097

- VERZA, Annalisa (2006): *Dominio pornografico* (Napoli, Liguori Editore)
- VERZA, Annalisa (2015): “Sulla struttura speculare e opposta di due modelli di abuso pedopornografico”, *Dir. pen. cont.*, 22 aprile, pp. 1-18
- VIGANÒ, Francesco (2016): “Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale”, *Dir. pen. cont.*, 19 dicembre, pp. 1-43
- VIGANÒ, Francesco (2018): “Un nuovo network internazionale per accademici e pratici della giustizia penale”, *Dir. pen. cont.*, 8 ottobre
- VON HIRSCH, Andrew (1993): *Censure and Sanctions*, (Oxford, Clarendon Press)
- WARREN, Samuel D. e BRANDEIS, Louis D. (1890): “The Right to Privacy”, *Harvard Law Review*, pp. 193-220
- WILLIAMS, Lauren (2014): “California’s Anti-Revenge Porn Legislation. Good Intentions, Unconstitutional Result”, *California Legal History*, vol. 9, pp. 297-338



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>